



FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA


NUOVA COSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DEL CORPO SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI MASONE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

A02

SCHEMA DI CONTRATTO

e CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA



PROGETTISTI:

Architettonico e Sicurezza:

Dittongo architetti (arch. Alessandro Ardeni, arch. Roberto Nasi)

Strutture:

Ing. Lorenzo Giordani

Geotecnica:

Dott. Geol. Nicola Caroli

Impianti meccanici:

Termoprogetti s.n.c. (P.I. Sergio Cantoni)

Impianti elettrici:

Euroelettra sistemi s.p.a. (Ing. Davide Viani)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

Reggio Emilia lì, 05 aprile 2018

SCHEMA DI CONTRATTO e CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

PROGETTISTI:

Dittongo architetti (arch. Alessandro Ardeni, arch. Roberto Nasi)

Via Candelù, 3 - 42124 Reggio Emilia
Tel/Fax 05221976160
Mail info@dittongo.com
Web www.dittongo.com

Reggio Emilia, lì 05/04/2018

SOMMARIO

DEFINIZIONI	6
CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO	6
Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DI OPERE	7
Articolo 3 PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	8
Articolo 4 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	10
Articolo 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO	10
Articolo 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	10
Articolo 7 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	13
Articolo 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	13
Articolo 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	15
Articolo 10 DOMICILIO E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	16
Articolo 11 RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	16
Articolo 12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	17
CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	17
Articolo 13 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	17
Articolo 14 ADEMPIMENTI PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI	18
Articolo 15 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.....	18
Articolo 16 CONSEGNA DEI LAVORI	19
Articolo 17 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	19
Articolo 18 ESECUZIONE DELLE OPERE E VARIANTI AL PROGETTO.....	20
Articolo 19 SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE.....	20
Articolo 20 CAUSE DI FORZA MAGGIORE	21
Articolo 21 PENALI IN CASO DI RITARDO	21
Articolo 22 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	22
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA.....	22
Articolo 23 ANTICIPAZIONE	22
Articolo 24 STATI AVANZAMENTO LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE ...	23
Articolo 25 CONTO FINALE - PAGAMENTO A SALDO	24
Articolo 26 MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE	26
Articolo 27 CESSIONE DI CREDITI E DEL CONTRATTO	27

Articolo 28	INVARIABILITÀ DEI PREZZI	27
Articolo 29	DETERMINAZIONE DEI NUOVI PREZZI	27
CAPO 5	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	28
Articolo 30	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO	28
Articolo 31	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 28	
Articolo 32	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	31
CAPO 6	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	31
Articolo 33	CARTELLO DI CANTIERE	31
Articolo 34	ASSISTENZE MURARIE	31
Articolo 35	DOCUMENTAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	31
Articolo 36	ESECUZIONE DI TRACCIAMENTI, PROVE, VERIFICHE E ANALISI	31
Articolo 37	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI	32
Articolo 38	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEL CANTIERE	32
Articolo 39	CUSTODIA DEL CANTIERE	34
Articolo 40	PULIZIA DEL CANTIERE	34
CAPO 7	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI	34
Articolo 41	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI	34
Articolo 42	PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA.....	36
Articolo 43	CONDOTTE E IMPIANTI ESISTENTI.....	37
Articolo 44	CONDOTTA DEI LAVORI.....	38
Articolo 45	GARANZIE TECNICHE.....	38
Articolo 46	OPERE, PROVVISI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	39
Articolo 47	OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	41
Articolo 48	MODALITÀ DI ESECUZIONE RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI	42
Articolo 49	VERIFICHE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA	42
Articolo 50	CATALOGO MECCANICO E MANUALE OPERATIVO	45
Articolo 51	GARANZIE	46
Articolo 52	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ASSISTENZA TECNICA	46
CAPO 8	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	46
Articolo 53	NORME DI SICUREZZA GENERALI	46
Articolo 54	PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO	47
Articolo 55	PROTOCOLLO D'INTESA PER PREVENIRE I TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	47
Articolo 56	PIANI DI SICUREZZA	48
Articolo 57	OBBLIGHI RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI	49

Articolo 58	OBBLIGHI RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO	49
Articolo 59	SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.....	49
Articolo 60	DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE	50
Articolo 61	IDENTIFICABILITA' DEI LAVORATORI.....	51
Articolo 62	TUTELA DEI LAVORATORI	51
CAPO 9	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	53
Articolo 63	SUBAPPALTO.....	53
Articolo 64	RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO	56
Articolo 65	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	56
CAPO 10	CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	57
Articolo 66	CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELLA STAZIONE APPALTANTE	57
Articolo 67	RISERVE DELL'APPALTATORE.....	58
Articolo 68	ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	58
Articolo 69	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	58
Articolo 70	RECESSO	59
CAPO 11	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	60
Articolo 71	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	60
Articolo 72	CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI / DOCUMENTAZIONE FINALE.....	61
Articolo 73	COLLAUDO FINALE DEGLI IMPIANTI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	64
Articolo 74	PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI	67
CAPO 12	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	68
Articolo 75	AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE	68
Articolo 76	UTILIZZO DEL CANTIERE DA PARTE DI ALTRE DITTE	69
Articolo 77	PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO.....	69
Articolo 78	TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	70
Articolo 79	ONERI ED OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE	70
Articolo 80	AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI MATERIALI.....	71
Articolo 81	DANNI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	71
Articolo 82	DANNI ALLE STRUTTURE ESISTENTI ADIACENTI AL CANTIERE	71
Articolo 83	RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	71
Articolo 84	DISPOSIZIONI FINALI	72

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto – parte I amministrativa si intendono:

- per **Amministrazione**, il Comune di Reggio Emilia;
- per **Stazione Appaltante**, la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito per brevità Fondazione;
- per **Appaltatore**, l'Impresa affidataria dei lavori;
- per **R.U.P.**, il Responsabile Unico del Procedimento;
- per **Codice**, il "Codice dei contratti pubblici" approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- per **Capitolato Generale**, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.", approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, in relazione alle norme vigenti ed applicabili;
- per **Regolamento**, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163" approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora vigenti.

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, comma 1 e 60 del Codice, l'oggetto dell'appalto consiste nell'**esecuzione dei lavori**, necessari per la realizzazione dell'intervento sotto indicato, alle condizioni che seguono.

L'intervento è così individuato:

- a) **denominazione conferita**: "REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO "MASONE" - VIA MANZOTTI, 1 - REGGIO EMILIA";
- b) **descrizione sommaria**: il progetto prevede la realizzazione di **un corpo di fabbrica di circa 143 mq di superficie coperta composto da**:
 - 2 spogliatoi per due squadre di calcio;
 - 1 spogliatoio per giudici di gara;
 - 1 magazzino di ricovero per le attrezzature di gioco, nonché per i mezzi utilizzati per la manutenzione dell'intero impianto.
- c) **ubicazione**: Reggio Emilia, località Masone, via Manzotti 1 (strada per Roncadella);
- d) **peculiarità da segnalare**: gli spogliatoi esistenti limitrofi e le altre strutture sportive presenti rimarranno in funzione durante l'intero periodo di effettuazione dei lavori, tranne per il periodo di sospensione legato ad eventuali chiusure programmate. Pertanto tutti gli accessi ed ingressi a queste strutture devono sempre rimanere utilizzabili e protetti.
Sull'area del cantiere, dove verranno eseguiti gli scavi, sussistono infrastrutture di approvvigionamento dei servizi di utenza. Queste linee devono rimanere sempre in funzione, sicché lo scavo deve essere eseguito con la necessaria prudenza, per non danneggiare tali installazioni.
Dopo la localizzazione delle linee, ove necessario, queste devono essere immediatamente

spostate e possono essere interrotte (previo accordo con la Stazione Appaltante) solamente per il periodo necessario al nuovo allacciamento. Gli oneri a ciò necessari sono da intendersi come integralmente ricompresi nel prezzo di aggiudicazione e non saranno compensati a parte.

Sono inoltre compresi nell'appalto e senza che ciò possa comportare maggior spesa per la Stazione Appaltante tutti gli eventuali altri lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per consegnare le opere perfettamente compiute, secondo le indicazioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal **Progetto Esecutivo** e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Nell'ammontare dell'appalto devono pertanto ritenersi compresi e compensati, oltre agli oneri per i lavori di spostamento delle linee di approvvigionamento dei servizi di cui al precedente art. 1, co. 4, tutti gli oneri seguenti per:

- ✓ la costante protezione di tutte le superfici, dei manufatti non oggetto di demolizione e tutti i vani esistenti, la protezione da avversità meteorologiche e da tutti i residui dei macchinari utilizzati durante gli interventi, mediante provvedimenti provvisori (coperture, guaine impermeabili, ecc.), con rimozione al termine degli interventi;
- ✓ il preventivo e localizzato puntellamento di tutte le strutture esistenti, non interessate momentaneamente dagli interventi, con successiva rimozione;
- ✓ l'esecuzione di collegamenti tra i vari interventi di costruzione;
- ✓ i lavori sugli edifici esistenti e per lavori che devono essere eseguiti in zone difficilmente raggiungibili, oppure non raggiungibili con mezzi meccanici, per il fatto che i materiali da impiegare possono essere portati ai luoghi d'impiego soltanto con maggiore difficoltà rispetto all'ordinario e per il fatto che la posa in opera possa essere eseguita solo con difficoltà e in fasi diverse;
- ✓ l'utilizzo di macchinari, attrezzature ed interventi adeguati a garantire l'integrità di edifici, strutture, percorsi, etc., esistenti adiacenti al cantiere.

Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DI OPERE

L'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta a **Euro 202.799,75** (diconsi **Euro duecentoduemilasettecentonovantanovevirgolasettantacinque**), oltre IVA di legge.

L'importo di cui sopra comprende gli oneri della sicurezza pari a **Euro 2.772,82** (diconsi **Euro duemilasettecentosettantaduevirgolaottantadue**) oltre IVA, somma che non è soggetta a ribasso d'asta, nonché la somma di **Euro 200.026,93** (diconsi **Euro duecentomilaventiseivirgolanoventatre**) oltre IVA per lavori a corpo, soggetta a ribasso d'asta.

I costi della manodopera sul subtotale dei lavori (al netto degli oneri della sicurezza) ammontano ad Euro 64.120,00 e sono dunque pari al 32 % del subtotale.

L'appalto è in un unico lotto, in quanto per la tipologia dei lavori non si presta alla suddivisione in Lotti funzionali o prestazionali.

Le categorie di lavoro previste dall'appalto sono le seguenti:

- **Categoria prevalente:** OG1 "Edifici civili e industriali" dell'importo di Euro 113.388,70 (diconsi Euro centotredicitrecentottantottovirgolasettanta).
- **Ulteriori Categorie di cui si compone l'appalto:**

Descrizione	Categorie	Euro
Impianti meccanici ed elettrici	OG11	65.862,18
Pergole in acciaio	OS18/A	20.776,05

Nella tabella seguente sono riportati l'importo e l'aliquota percentuale della "Singola categoria di lavorazione" indicata nell'articolo 149, comma 1, del Codice:

n.	Singola categoria di lavorazione	Importo (€)	%
1	Opere di scavo	1.721,02	0,86
2	Opere in cemento armato	27.029,05	13,51
3	Moduli prefabbricati	52.828,45	26,41
4	Pergole in acciaio	20.776,05	10,39
5	Coperture	16.754,86	8,38
6	Opere esterne	15.055,32	7,53
7	Impianti meccanici	47.781,18	23,89
8	Impianti elettrici	18.081,00	9,04
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	200.026,93	100,00
	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.772,82	
	TOTALE IMPORTO A BASE GARA	202.799,75	

Nell'elenco seguente sono riportate (come richiesto dall'art. 105, comma 6 del Codice) le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53, dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che sono previste nell'appalto:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- i) guardiania dei cantieri.

Articolo 3 PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato mediante **Procedura Aperta** ai sensi dell'art. 60 del Codice, con il criterio di cui all'art. 95, comma 2, cioè con il **Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità indicate nel presente Avviso.

Tali ultime spese di personale dovranno essere indicate dagli offerenti in maniera specifica all'interno del prezzo finale proposto e valutate dalla Commissione di aggiudicazione nella loro congruità, mediante lo scorporo dal prezzo di aggiudicazione praticato in sede di offerta dal concorrente.

Il costo del personale è valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si procederà ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla determinazione e verifica delle offerte anormalmente basse. Rimane salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 commi 1, 3 e 6 ultima parte del medesimo Decreto.

Articolo 4 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del vigente Codice dei Contratti.

L'importo di contratto a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

L'importo di contratto a corpo remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che l'Appaltatore sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante "chiavi in mano", comprese le opere migliorative offerte in sede di gara, restando a carico dell'Appaltatore stesso ogni maggiore spesa rispetto all'importo di contratto eventualmente sostenuta.

L'importo di contratto a corpo non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il Computo Metrico Estimativo, allegato alla documentazione posta a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento sono utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo paragrafo e a questi si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti solamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 149 del Codice.

Nella formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso la valutazione degli elaborati progettuali e pertanto terrà conto anche di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

Fermo restando quanto già stabilito dall'Avviso di gara in materia di stipulazione del contratto, è data facoltà alla Stazione Appaltante, al momento della stipula stessa, di apportare eventuali adeguamenti al contratto che non comportino modifiche sostanziali al contenuto del rapporto contrattuale.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti imposti dalla Stazione Appaltante in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla medesima. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare la garanzia provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli

ulteriori danni. L'appalto sarà affidato all'eventuale concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Quanto stabilito ai due precedenti commi deve intendersi senza alcun maggiore onere di alcun tipo a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto, ancorché non materialmente allegati, le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il **Capitolato Generale** sui lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte in vigore), ancorché non materialmente allegato;
- il presente **Schema di Contratto - Capitolato Speciale di Appalto**;
- l'**elenco dei prezzi unitari** (rilevanti solamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera);
- i **Piani Operativi di Sicurezza** consegnati dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2, dell'Allegato XV allo stesso decreto, con le integrazioni richieste dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP;
- il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento** di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il **Cronoprogramma** di cui all'articolo 40 del Regolamento, aggiornato all'esito dell'offerta di gara;
- la documentazione prodotta dall'Appaltatore in sede di gara per le migliorie offerte;
- le Polizze di garanzia previste dal Codice e dal Regolamento;
- l'Offerta presentata in gara dall'Aggiudicatario;
- tutti gli Elaborati e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi di quanto esposto nel seguito.

Gli elaborati di seguito elencati sono quelli del progetto esecutivo posto a base di gara, a cui dovranno essere aggiunti/sostituiti quegli elaborati modificati a seguito dell'esito dell'offerta di gara.

Elaborati Amministrativi GENERALI/ARCHITETTONICI

- A01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- A02 SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE I
- A03 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE II
- A04 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
- A05 ELENCO PREZZI UNITARI
- A06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- A07 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- A08 FASCICOLO DELL'OPERA
- A09 CRONOPROGRAMMA
- A10 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Elaborati grafici ARCHITETTONICI

- T00 INQUADRAMENTO CATASTALE E URBANISTICO
- T01 PLANIMETRIA GENERALE D'INSERIMENTO
- T02 PIANTA ARCHITETTONICA QUOTE E DATI IGIENICO SANITARI PIANTA ARCHITETTONICA SCHEMI ARREDI E SANITARI
- T03 PIANTA SCHEMA ASSEMBLAGGIO MODULI PREFABBRICATI PIANTA ELEMENTI STRUTTURALI
- T04 PIANTA PIANO COPERTURE E SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE PIANTA ELEMENTI TIPOLOGICI DI PARTIZIONE PARTICOLARI COSTRUTTIVI – PIANTA
- T05 PROSPETTI E SEZIONI
- T06 PARTICOLARI COSTRUTTIVI – SEZIONI - VISTE MODELLO 3D
- T07 ABACO SERRAMENTI !
- T08 PLANIMETRIA SCHEMA RETE FOGNARIA
- DA01 ELABORATO TECNICO DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Progetto STRUTTURALE

- G01 RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE
- S01 ESECUTIVI C.A. FONDAZIONI
- S02 PARTICOLARI ESECUTIVI ANCORAGGIO IN FONDAZIONE
- S03 PARTICOLARI ESECUTIVI SALDATURA TRA MODULI
- S04 PARTICOLARI PERGOLE
- S05 RELAZIONE DI CALCOLO
- S06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- S07 ELENCO PREZZI UNITARI

Progetto IMPIANTI ELETTRICI

- IE01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- IE02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- IE03 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
- IE04 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- IE05 RELAZIONE PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
- IE06 RELAZIONE TECNICA
- IE07 RELAZIONE TECNICA FOTOVOLTAICO
- IE08 SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- IE09 RELAZIONE DI CALCOLO
- IE10 CALCOLO ILLUMINOTECNICO
- IE11 SCHEMA ELETTRICO
- IE12 NUOVO QUADRO CENTRALE TERMICA
- IE13 QUADRO GENERALE NUOVI SPOGLIATOI
- IE14 MODIFICA AL QUADRO GENERALE
- IE15 DISPOSIZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI
- IE16 ILLUMINAZIONE INTERNA
- IE17 IMPIANTO DI TERRA
- IE18 PRESE E UTENZE FM
- IE19 VENTILAZIONE

Progetto IMPIANTI MECCANICI

- IM01 RELAZIONE TECNICA
- IM02 RELAZIONE TECNICA LEGGE 09.01.1991 N.10 - D.G.R. EMILIA ROMAGNA N.967
- IM03 ELENCO PREZZI UNITARI
- IM04 CAPITOLATO SPECIALE PARTE SECONDA
- IM05 PIANO DI MANUTENZIONE
- IM06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- IM07 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – Pianta Piano Terra e Planimetria
- IM08 IMPIANTO IDRICO E SANITARIO – Pianta Piano Terra e Planimetria
- IM09 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE, APPARECCHIATURE SERVIZI DISABILI – Pianta Piano Terra
- IM10 IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA – Pianta Piano Terra
- IM11 FOROMETRIE – Pianta Piano Terra
- IM12 PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE
- IM13 SCHEMA FUNZIONALE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte in vigore);
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. con i relativi allegati;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte in vigore);
- il Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale, che hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle varianti di cui all'articolo 149 del Codice;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà della Fondazione, che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

Articolo 7 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese di stipula, di bollo e registrazione del contratto, diritti di segreteria, ecc.;
- le spese per copie del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro a norma dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- gli oneri relativi alle eventuali operazioni di collaudo o di emissione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori che lo sostituisce.

Articolo 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva dovrà essere prestata nell'importo, nelle forme e nei tempi indicati dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La sottoscrizione del contratto é quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla Stazione Appaltante della sopracitata garanzia fidejussoria.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la cauzione definitiva e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo definitivo da parte della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere prodotta con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante, riportante l'autentica notarile della firma apposta dal fidejussore ed attestante il potere di firma del fidejussore stesso.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia residua si intende svincolata ed estinta di diritto,

automaticamente, e senza necessità di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore è tenuto ad adeguare la data di scadenza della fidejussione alla data del collaudo.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo, garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad istituire le coperture assicurative previste dall'art. 103 del Codice, nonché dall'art. 35, comma 18, del medesimo per gli importi indicati nel bando di gara.

Le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere prestate a garanzia delle strutture e degli impianti di cui al successivo articolo 72, pure se preesistenti.

L'Appaltatore, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il contratto assicurativo dovrà garantire i danni all'opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale.

La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa dovrà garantire:

- partita 1 – opere ed impianti permanenti e temporanei almeno pari ad **€ 202.799,75**;
- partita 2 - opere ed impianti preesistenti. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto) pari ad **€ 101.399,87**;
- partita 3 - costi demolizione e sgombero pari ad **€ 20.279,97**;

L'Appaltatore rifonderà alla Stazione Appaltante, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Stazione Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

L'Appaltatore comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

A tal fine, l'Appaltatore, anche su segnalazione della Stazione Appaltante, è tenuta a prendere in

carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Stazione Appaltante stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere aggiornata la Stazione Appaltante sull'andamento del sinistro comunicando:

- i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro;
- l'esito delle verifiche condotte;
- lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; l'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Stazione Appaltante provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante potrà invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore è tenuto a presentare le polizze comunque previste in materia di lavori dal Codice e dal D.P.R. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo è subordinata all'accensione ed alla produzione alla Stazione Appaltante delle polizze di cui sopra.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere tempestivamente la comprova dell'avvenuto pagamento dei premi delle polizze e delle garanzie sopra indicate.

Articolo 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto, così come del Capitolato, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare dichiara di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico, ove redatto, di essersi recato, ove necessario, sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione deve contenere altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Articolo 10 DOMICILIO E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale (*"L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta."*). A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione del domicilio indicato precedentemente.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge di cui all'art. 6 del D.M. 145/2000.

L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal **Direttore Tecnico di Cantiere** o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del successivo articolo 11.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'identità del Direttore di cantiere che dovrà essere corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che comprovi, con riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all'interno della struttura dell'Appaltatore e i poteri attribuiti.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore del cantiere ed in generale di tutto il personale addetto.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 11 RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Se l'Appaltatore non conduce personalmente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il rappresentante dell'Appaltatore deve essere autorizzato all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla

firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione del domicilio del suo rappresentante; ogni variazione deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza, ecc.) la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Articolo 12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo, nelle relazioni tecniche, nelle specifiche tecniche e nella descrizione delle singole voci di prezzi unitari che si considerano allegati al presente Capitolato.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi a quanto previsto dalle norme di Diritto Europeo in vigore e dal **REGOLAMENTO (UE) n. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011**, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (MARCATURA CE).

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia altresì conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i..

Per quanto riguarda la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del D. M. 145/2000 e s.m.i..

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 13 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8, co. 1, lett. h) del "Protocollo d'intesa tra Comune di Reggio Emilia e Fondazione per lo sport per la concessione a titolo gratuito di beni mobili e immobili e la regolazione dei rapporti e delle attività", approvato con deliberazione di G.C. n. 291/22594 del 07/11/2007, così come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015, in base a cui "la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si avvale [...] dell'apporto di ogni tipo di attività svolta a supporto dai Servizi comunali", l'Ufficio di

Direzione dei Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere saranno garantiti dal Comune di Reggio Emilia.

La Stazione Appaltante provvederà invece con proprio provvedimento ad individuare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Le nomine dei Direttori dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione verranno comunicate all'Appaltatore all'atto della consegna del cantiere.

Articolo 14 ADEMPIMENTI PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, prima della sottoscrizione del contratto, ovvero prima dell'inizio dei lavori in caso di consegna anticipata, l'Appaltatore dovrà:

- presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa (se dovuta ai sensi del CCNL applicato) l'iscrizione ad una Cassa Edile, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero;
- presentare l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 4, del Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, di cui al successivo art. 56 del presente Capitolato;
- presentare il Programma Esecutivo dei Lavori come previsto dal successivo articolo 15;
- installare a sua cura e spese il cartello di cantiere come previsto dal successivo art. 33.

Articolo 15 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei lavori il **Programma Esecutivo dei Lavori** di cui all'articolo 43, comma 10 del Regolamento, costituito da un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gantt), elaborato sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara, definito in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, nonché alle proposte tecniche migliorative proposte in sede di gara.

Il Programma Esecutivo dei lavori deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante, mediante l'apposizione di un visto del Direttore Lavori entro 5 giorni dalla presentazione.

La Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al Programma Esecutivo dei Lavori e in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.

Qualora la Stazione Appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

Il programma dei lavori dell'Appaltatore deve riportare, per ogni gruppo di lavorazioni le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

La Stazione Appaltante può disporre, mediante ordine di servizio del R.U.P., modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'Appaltatore, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'Appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- ✓ per il coordinamento, con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- ✓ per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- ✓ per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- ✓ per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- ✓ qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in ottemperanza all'art. 92, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 16 CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula del formale contratto, il Direttore dei Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei lavori, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 32 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a dar corso ai lavori nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno alla Stazione Appaltante. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere a consegne parziali senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di alcun genere.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione), se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Articolo 17 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo per l'esecuzione dei lavori è stabilito in **120 (centoventi)** giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna lavori.

Nel calcolo del suddetto tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali sfavorevoli e alle relative condizioni climatiche.

Nel suddetto tempo contrattuale è compreso inoltre quello occorrente per l'impianto del cantiere, per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, é comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore

dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

La Stazione Appaltante non riconosce all'Appaltatore alcun premio in caso di anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine ultimo contrattualmente stabilito.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori in tempo utile, può richiedere una proroga, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 18 ESECUZIONE DELLE OPERE E VARIANTI AL PROGETTO

L'Appaltatore é tenuto ad eseguire le opere dell'appalto qualunque sia il loro ammontare e non potrà avanzare pretesa alcuna di compenso, né richiedere prezzi diversi da quelli esposti nell'elenco prezzi.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità ai progetti redatti ed approvati dalla Stazione Appaltante, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato Speciale o dalla descrizione delle opere. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche da terzi.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore Lavori. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di apportare variazioni al progetto, comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Appaltatore stesso, secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le eventuali varianti, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportune, nel rispetto di ogni disposizione di legge stabilita in materia.

In particolare la Stazione Appaltante può ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore o superiore rispetto alle previsioni di contratto, nei modi e nei limiti determinati dal comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per il caso di aumento o diminuzione) e dell'art. 149 del medesimo Decreto (per il caso di varianti).

Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i Prezzi Unitari offerti dall'Appaltatore senza l'applicazione di alcuna alea.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

In caso di variante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Articolo 19 SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, o per ragioni di necessità o di pubblico interesse, il Direttore dei Lavori o il R.U.P. possono disporre sospensioni dei lavori che non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore.

Resta salva la facoltà del Direttore dei Lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

L'Appaltatore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è disciplinata dall'art. 166 del Regolamento.

La disposizione di sospensioni e riprese dei lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il Programma Esecutivo dei Lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'articolo 15 del presente Capitolato.

Articolo 20 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione dei Lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è in ogni caso dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 21 PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al precedente articolo 17 per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo non giustificato nell'ultimazione dei lavori sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale pari allo **1‰ (uno per mille)** sull'importo netto contrattuale. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale.

Il calcolo e l'eventuale applicazione della penale saranno effettuati nei modi di seguito indicati.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di cui all'art. 108 del Codice, cioè la risoluzione del contratto per grave ritardo.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal R.U.P. in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la esecuzione del collaudo.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,

quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative, indicate nel cronoprogramma cui l'Appaltatore si è vincolato in fase di offerta, legate alle fasi fissate nel cronoprogramma dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo **uno per mille** dell'importo netto dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dall'inizio dei lavori o dalla precedente scadenza intermedia, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato, una volta che sarà raggiunto l'importo dei lavori fissato per la scadenza intermedia, come differenza tra questa data e quella fissata nel cronoprogramma.

Le penali intermedie sono contabilizzate in detrazione in occasione del primo certificato di pagamento utile.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e non esime l'Appaltatore dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi.

Oltre alle penali di cui sopra, la Stazione Appaltante addebiterà all'Impresa le maggiori spese per il prolungato impegno del personale della Stazione Appaltante e per il mancato utilizzo dell'opera oggetto dell'appalto.

Articolo 22 *INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE*

L'Appaltatore non può vantare alcuna pretesa, né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate al precedente articolo 17 per le seguenti cause:

- ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e/o dell'acqua;
- esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione di opere o impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o concordati con questa;
- tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

CAPO 4 *DISCIPLINA ECONOMICA*

Articolo 23 *ANTICIPAZIONE*

L'Appaltatore ha diritto, a richiesta, ad una **anticipazione pari al 20 (venti) per cento** dell'importo contrattuale al lordo dell'IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da corrispondere entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal R.U.P. e comunque non prima della stipula contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 24 STATI AVANZAMENTO LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE

L'Appaltatore avrà diritto a **pagamento in acconto in corso d'opera** ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti (contabilizzati come indicato nel seguito, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto dello 0,5% indicata nel seguito e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e dell'anticipazione) **raggiunge un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.**

Dopo l'emissione del certificato di fine lavori verrà rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori a prescindere dal limite di valore disposto per gli altri stati di avanzamento e tenendo conto che il **credito residuo dell'Appaltatore da esporre nel conto finale dovrà essere pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale**, fatte salve le trattenute di legge.

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza e assicurazione dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) e aggiunta l'IVA di legge**, da svincolarsi all'atto del pagamento a saldo.

Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni indicate nel primo paragrafo di questo articolo, il Direttore dei Lavori **redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori**, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il", con l'indicazione della data di chiusura e il R.U.P., **dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, emette il conseguente Certificato di Pagamento**, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei** di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per

l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi **30 (trenta) giorni**, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- **all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che abbiano eseguito lavori riferiti al S.A.L. in pagamento; in caso di irregolarità rilevate da tale documento, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti all'Appaltatore. In tal caso è fatta salva per la Stazione Appaltante anche la facoltà di risolvere il contratto;**
- **al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari** relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia dell'inadempimento di eventuale propria controparte contraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- **all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento** per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
- **alla consegna al Direttore dei Lavori della documentazione indicata al successivo art. 31.**

Articolo 25 CONTO FINALE – PAGAMENTO A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 (centoventi) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. È sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P.

Con il conto finale il Direttore dei Lavori accerta e propone l'importo della rata di saldo, pari ad almeno il 20% dell'importo contrattuale, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero del Certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni indicate nel seguito.

Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'invito del R.U.P..

Se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

Ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, la **rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 24, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero del Certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.**

Il pagamento della rata di saldo è predisposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria emessa nei termini ed alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del

- tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c) prestata con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D. M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Quando, per motivi indipendenti dell'impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore ai 90 (novanta) giorni verrà rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tal caso la corrispondente trattenuta in conto pagamento aree verrà proporzionalmente ridotta. La Direzione Lavori redigerà il successivo stato di avanzamento al raggiungimento di un importo pari alla differenza tra la percentuale di esecuzione, rispetto all'importo contrattuale, indicata per il successivo S.A.L. e l'importo riconosciuto al momento della sospensione dei lavori, secondo le modalità sopra illustrate. I successivi stati di avanzamento procederanno con le stesse norme sopra richiamate.

Come previsto dal comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d'avanzamento dei lavori in funzione dei lavori effettivamente eseguiti.

Si precisa che qualora l'Appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al successivo art. 38, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire autonomamente le certificazioni in questione, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Il pagamento delle rate, relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo, rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito favorevole.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o

riserve.

È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.

Con riguardo alla rata di saldo, non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l'emissione del Certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Articolo 26 MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE

I pagamenti verranno effettuati dalla Stazione Appaltante esclusivamente tramite bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa che potrà essere emessa solo a seguito della redazione del Certificato di pagamento.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a notificare alla Stazione Appaltante gli estremi dell'istituto bancario e del conto corrente, presso il quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

L'Impresa è tenuta all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo.

Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina della legge ora richiamata.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia dell'inadempimento di eventuale propria controparte contraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli **strumenti di pagamento dovranno riportare**, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti della filiera delle imprese, il **codice identificativo di gara (CIG)**, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il **Codice Unico di Progetto (CUP)**.

In difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione Appaltante per pagamenti effettuati a soggetti non autorizzati, a norma dell'art. 3 del Capitolato Generale.

Articolo 27 CESSIONE DI CREDITI E DEL CONTRATTO

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto con questo stipulato.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'impresa stessa e di risarcimento in favore della Stazione Appaltante di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

All'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 28 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il comma 1, dell'art. 1664 c.c., fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 29 DETERMINAZIONE DEI NUOVI PREZZI

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità nel seguito elencate.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dai prezziari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il precedente art. 27.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente

accettati.

CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 30 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa, nonché dalla proposta tecnica offerta in sede di gara. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

L'importo di contratto che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica della quantità o della qualità di detti lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui al precedente art. 2, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Pertanto l'Appaltatore con la firma del contratto espressamente riconosce che l'importo di contratto "a corpo" remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante "chiavi in mano", comprese le opere migliorative offerte in sede di gara, restando a carico dell'Appaltatore stesso ogni maggiore spesa relativa alle suddette opere migliorative.

Qualora, per lievi imprecisioni negli elaborati di progetto o possibili necessità sopravvenute, si rendesse necessaria una variazione entro il 5% in più o in meno delle quantità desumibili dai citati elaborati, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento; qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito. Resta inteso che la suddetta alea del 5% non è applicabile alle variazioni disposte dalla Stazione Appaltante al progetto approvato o derivanti da modifiche normative.

Articolo 31 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

AL TERMINE DI OGNI LAVORAZIONE PREVISTA IN PROGETTO E COMUNQUE PRIMA

DELLA CONTABILIZZAZIONE DI QUELLA LAVORAZIONE L'APPALTATORE DEVE CONSEGNARE AL DIRETTORE DEI LAVORI LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (SIA CARTACEA IN LINGUA ITALIANA SIA SU SUPPORTO ELETTRONICO IN FORMATO .PDF O .DWG):

LAVORAZIONE	DOCUMENTAZIONE
Strutture in calcestruzzo armato	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato FPC (Controllo della Produzione in Fabbrica) per il calcestruzzo • Bolle di consegna del calcestruzzo preconfezionato • Certificati di Prove a compressione sui cubetti di cls • Attestato di qualificazione per acciaio per c.a. • Certificati di Prove sull'acciaio in barre • Certificati delle eventuali Strutture in legno • Certificati delle eventuali Strutture prefabbricate • Certificazioni di resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, ottenute per via sperimentale o analitica. La certificazione potrà consistere in: • Rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio in conformità al D.M. 16/02/2007; • Rapporti di prova relativi a prove condotte secondo la circolare n.91 del 14/09/1961; • Eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori secondo l'allegato "B" del D.M. 16/02/2007 punto B.8.
Strutture in acciaio	<ul style="list-style-type: none"> • Documento D.O.P. (Dichiarazione di Prestazione) • Attestazione inerente alle prove di controllo interno fatte dal centro di trasformazione • Dichiarazione degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività rilasciata dal servizio tecnico centrale
Saldature	<ul style="list-style-type: none"> • Patentini dei saldatori in opera e in stabilimento
Resine per inghisaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Schede tecniche del sistema di ancoraggio
Rivestimenti e controsoffitti	<p>Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e resistenza al fuoco</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); • Copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE; • Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del

	<p>D.M. 26/06/1984;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE; • Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore.
Maniglioni antipanico	<p>Dichiarazioni inerenti i dispositivi di apertura delle porte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); • Copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE; • Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26/06/1984; • Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE; • Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore.
Impianti	Vedi Articolo 722
Serramenti	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni di Conformità CE con esplicitati i valori di isolamento termico e acustico e con tavola di individuazione precisa di tutti i serramenti installati • Dichiarazione di corretta posa in opera dei telai e delle vetrate • Dichiarazione di Corretta Installazione Vetri di Sicurezza Decreto 4 maggio 1998 – Allegato II D.Lgs 81/2008 s.m.i. UNI 6534 - UNI 7697:2007
Parapetti	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di corretta posa in opera
Estintori	<ul style="list-style-type: none"> • Omologazione (rilasciata dal venditore)
Linee vita e sistemi anticaduta	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di corretta posa in opera • Certificato di Collaudo a firma di tecnico abilitato
Tutti i materiali consegnati con automezzi	<ul style="list-style-type: none"> • Bolla di consegna del materiale con indicato il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità

L'appaltatore deve inoltre fornire e applicare le targhe prescritte dalle norme sulle macchine, sulle tubazioni, sulle saracinesche e valvole principali, sui quadri elettrici, ecc..

Articolo 32 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

In deroga all'articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento, non saranno valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

CAPO 6 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 33 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a predisporre ed esporre in sito i necessari esemplari del cartello indicatore, con le **dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza**, realizzati secondo il modello fornito dal Direttore dei Lavori con materiale non deperibile, che prevederà le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, in particolare con l'inserimento degli eventuali subappaltatori.

Articolo 34 ASSISTENZE MURARIE

Gli oneri per le assistenze murarie per ogni lavorazione compresa nel progetto, sono a totale carico dell'Appaltatore e s'intendono remunerati e compresi nel prezzo a corpo delle varie opere.

Le opere murarie saranno quindi a carico dell'Appaltatore, sia quelle menzionate esplicitamente negli elaborati progettuali (forometrie realizzabili con carotatrici, fissaggi staffe, piccole assistenze murarie, scavi, reinterri e ripristini) sia quelle non menzionate esplicitamente.

Articolo 35 DOCUMENTAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale.

Prima di procedere con una qualsiasi lavorazione devono essere obbligatoriamente presentate al Direttore dei Lavori per l'approvazione, senza invito alcuno e a proprie spese:

- **schede tecniche relative alla posa in opera;**
- **copia della Dichiarazione di Prestazione di ciascun prodotto da costruzione che deve essere obbligatoriamente marcato CE.**

Ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve elaborare dettagli costruttivi o eseguire un'opera campione, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

Articolo 36 ESECUZIONE DI TRACCIAMENTI, PROVE, VERIFICHE E ANALISI

L'appaltatore si obbliga a sue spese:

- ad eseguire i tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e a conservare sino al collaudo i riferimenti relativi alla contabilità e i capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte;

- all'esecuzione, presso laboratori autorizzati, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche, ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto, che verranno ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. Alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso altri laboratori autorizzati;
- alla messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto, ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore;
- alla verifica del calcolo statico delle opere strutturali in legno, acciaio e cemento armato, anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della Direzione Lavori delle strutture;
- a farsi carico di tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell'onorario per il collaudatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dalla D.L.. L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara che ha tenuto conto di questi oneri e obblighi nello stabilire il proprio ribasso di gara;
- a presenziare alle visite periodiche di cantiere del Direttore dei Lavori;
- a consentire in qualunque momento alla Stazione Appaltante l'accesso al cantiere per ispezioni, controlli e realizzazione di documentazione fotografica o a video che ritenesse necessaria;
- a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Stazione Appaltante (o autorizzate dalla Direzione dei Lavori) al fine di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi, non di competenza dell'Appaltatore.

Articolo 37 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI

L'Appaltatore è inoltre obbligato, a propria cura e spese, alla fornitura di un'adeguata documentazione fotografica digitale delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, in particolare relativamente alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione.

La documentazione fotografica, in formato digitale, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Articolo 38 ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a:

- a) farsi carico di ogni spesa relativa a contributi, diritti, lavori, forniture e prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, per l'esecuzione dei lavori e per il collaudo delle opere, nonché delle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi con l'obbligo di concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi a eventuali altre ditte che eseguano forniture o lavori nel cantiere per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- b) fornire e mantenere gli eventuali segnali stradali, i fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- c) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- d) apprestare nel cantiere idonei locali ad uso ufficio, dotati di serratura per il personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati, riscaldati se necessario e dotati di linea telefonica;
- e) costruire eventuali ponti di servizio, passerelle, accessori, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere il transito anche con deviazioni di strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua;
- f) mantenere, fino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) conservare le strade e i passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisorie;
- h) allontanare le acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;
- i) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante;
- j) prima di iniziare qualsiasi lavoro eseguire il calcolo analitico dei dati di picchettamento, il picchettamento stesso e la modanatura dell'opera. Copia dei calcoli è da consegnare alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori. Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, i calcoli devono essere eseguiti in quest'ultimo, salvo autorizzazione concessa per iscritto dalla D.L. A questo scopo, in contraddittorio tra D.L. e Direttore del Cantiere verranno precisati in loco almeno due punti materiali di coordinate note. La progressione dei lavori eseguiti deve essere rilevata topograficamente documentata nello stesso modo come i rilievi di progetto o come ordinato dalla D.L.. Per le tubazioni, tutti i pezzi sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il valvolame devono essere documentati con misurazioni precise;
- k) tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l) provvedere all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- m) mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della "visita di collaudo". Durante

il periodo nel quale la manutenzione è a carico dell'Appaltatore essa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorran particolari inviti da parte della direzione lavori. Ove l'impresa non provvedesse nei termini indicati dalla Direzione Lavori, con comunicazione scritta si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà riparare tutti i danni che si verificassero sulle opere, anche in seguito a pioggia o gelo.

Articolo 39 CUSTODIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a provvedere alla custodia diurna e notturna e alla tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di ogni normativa vigente.

Per l'eventuale affidamento della custodia dei cantieri dovrà osservarsi l'Art. 22 della Legge 3/9/1982 n. 646: "L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con ammenda".

Articolo 40 PULIZIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore è inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:

1. Durante i lavori:

- a) effettuare i trasporti da e per il cantiere, sia con i propri mezzi che con quelli dei subappaltatori, in modo che le strade pubbliche non vengano sporcate;
- b) lavare le aree pubbliche eventualmente sporcate durante il transito dei mezzi, compresa la pulizia delle caditoie stradali;
- c) mantenere il cantiere e l'accesso allo stesso puliti e ordinati;
- d) pulire quotidianamente i locali in corso di costruzione;
- e) eseguire una pulizia accurata, prima dell'inizio della fornitura degli arredamenti, nei locali in cui verranno installati nuovi arredi.

2. A fine lavori, prima della Presa in Consegna (comunicata dal Direttore dei Lavori):

- a) sgomberare completamente il cantiere da ogni opera provvisoria, dai materiali di rifiuto anche lasciati da altre ditte, dai detriti e dagli scarti delle lavorazioni, eliminando anche la recinzione e ripristinando completamente lo stato dei luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna dei lavori;
- b) l'accurata pulizia, mediante il ricorso a ditta specializzata, dei locali/aree oggetto dell'intervento, tale da garantire l'immediato utilizzo dei locali/aree stessi/e;
- c) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo Collaudo provvisorio delle opere.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 41 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Tutti gli impianti dovranno essere dati perfettamente funzionanti, realizzati nel pieno rispetto

delle norme vigenti e completi, in ogni loro parte, di tutti gli accessori prescritti dalla normativa e dalla buona tecnica, anche se non espressamente menzionati nei successivi articoli.

Stante la responsabilità dell'Appaltatore circa il rispetto delle specifiche tecniche, contenute sia nel progetto, sia nelle normative e raccomandazioni progettuali relative agli impianti per strutture in appalto e la collaudabilità degli impianti, nell'esecuzione delle opere in appalto, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza del presente Capitolato e relativi disegni indicativi di progetto allegati e di ogni altra norma di legge, decreto o regolamento vigente o che siano emessi in corso d'opera, in tema di assicurazioni, sociali e lavori pubblici o che abbiano comunque applicabilità con i lavori di cui trattasi.

Le caratteristiche degli impianti, nonché dei loro componenti, in particolare, devono essere conformi alle seguenti Leggi, Norme, Prescrizioni.

Premesso che il Progettista è tenuto ad osservare tutta la normativa pertinente al progetto in vigore al momento della firma del progetto stesso, si elencano di seguito in forma non esaustiva i principali riferimenti normativi (il quadro completo dei riferimenti a norme tecniche, leggi o regolamenti è riportato negli elaborati tecnici di progetto):

- ❑ **D.P.R. 22 GENNAIO 2008, n. 37** "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248, del 2 Dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- ❑ **Legge 9 gennaio 1991, n. 10** "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- ❑ **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".
- ❑ **Legge Regionale Emilia-Romagna D.A.L. 156/2008 e s.m.i. (D.G.R. 1366/2011)** "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici".
- ❑ **D.G.R. R.E.R. 20 luglio 2015, n. 967** "Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici".
- ❑ **D.M. 10 marzo 1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- ❑ **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151** "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
- ❑ **D.M. 7 agosto 2012** "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151".
- ❑ **DCPST 200 DEL 31 ottobre 2012** "Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012".
- ❑ **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO".

- ☐ Norme UNI.
- ☐ Norme UNI-EN.
- ☐ Norme UNI-CIG.
- ☐ Norme UNI-VVF.

Si dovranno infine rispettare:

- ☐ le prescrizioni della società distributrice del gas e dell'acqua competente per la zona;
- ☐ disposizioni particolari che possano essere impartite eventualmente da altri enti ed autorità (vv.f., usl, uoia, inail (ex ispesl) etc.) che, per legge, possono comunque avere ingerenze nei lavori;
- ☐ istruzione dei costruttori per l'installazione delle apparecchiature impiegate;
- ☐ altre leggi, decreti, circolari, disposizioni e norme eventualmente non citate, ma comunque, vigenti al momento in cui si effettuerà l'intervento;
- ☐ le norme emanate dal cei (comitato elettrotecnico italiano) il cui rispetto assicura l'assolvimento della legge 1/3/68 n.186, la quale prevede che: "tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte".

Articolo 42 PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA

Il progetto esecutivo degli impianti, con i relativi particolari costruttivi e di dettaglio è stato redatto dai consulenti incaricati dall'ente promotore A.S.D. Masone in accordo con la Stazione Appaltante. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad elaborare tutti gli ulteriori disegni di officina, di stabilimento e di cantiere, per la completa definizione di ogni singolo particolare costruttivo, dettaglio esecutivo ed ogni altro elemento necessario alla buona riuscita dei lavori, in modo da illustrare completamente alla Direzione Lavori ogni lavoro ed opera prima della loro esecuzione.

In particolare dovranno essere redatte relazioni di calcolo ed elaborati grafici da parte di un ingegnere iscritto all'albo professionale, relativamente:

- ☐ disegni costruttivi di officina delle unità di trattamento dell'aria;
- ☐ disegni complessivi e particolari costruttivi degli staffaggi degli impianti alle strutture con indicazione dei carichi gravanti;
- ☐ disegni costruttivi (piante e sezioni) degli impianti installati nelle parti interrate e nei locali tecnici;
- ☐ particolari costruttivi illustranti in dettaglio le modalità di installazione dei vari componenti degli impianti, in coordinamento reciproco (impianti meccanici ed impianti elettrici) ed in riferimento al progetto delle opere murarie;
- ☐ relazione tecnica, redatta da tecnico di competenza specifica nel settore, di merito sugli aspetti della rumorosità degli impianti, cui sono identificate le sorgenti sonore, i calcoli della propagazione, il dimensionamento dei silenziatori e dei provvedimenti di attenuazione ed i risultati conseguenti negli ambienti ed all'esterno.

Tutti gli elaborati sviluppati dall'Appaltatore, come sopra delineato, dovranno rispettare il progetto esecutivo degli impianti e la relazione tecnica illustrativa allegati al presente Capitolato. Ciò in quanto l'Appaltatore deve realizzare le opere oggetto dell'appalto in piena rispondenza al

progetto approvato dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà fare propri gli elaborati tecnici di gara, facendo le opportune verifiche e calcoli in modo da raggiungere comunque le condizioni prestazionali stabilite, assumendosene pertanto la piena responsabilità.

L'Appaltatore dovrà inoltre apportare al progetto esecutivo tutte le migliorie necessarie per conseguire i risultati prestazionali richiesti, in conseguenza delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature scelte, senza che con ciò possa chiedere maggiori compensi alla Fondazione (es.: se verranno impiegati nelle unità di trattamento aria gruppi ventilanti con elevata potenza sonora, dovranno essere messi in opera silenziatori e mezzi di attenuazione del rumore di prestazione maggiore rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, in modo da rispettare i limiti di rumorosità imposti in capitolato, senza che ciò possa costituire pretesto per richieste di maggiori compensi).

La presentazione degli elaborati integrativi con tutti i particolari costruttivi di officina, stabilimento e cantiere dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

I tempi di elaborazione dei disegni integrativi del progetto sopra indicati rientrano a tutti gli effetti nel tempo utile previsto per la ultimazione dei lavori ed eventuali ritardi nella progettazione occorrente per la produzione stessa, da parte dell'impresa e/o suoi tecnici incaricati, non daranno luogo a riconoscimento di sospensioni o proroghe al termine fissato per l'ultimazione dell'opera.

Fermo restando che per la Direzione Lavori l'unico interlocutore tecnico responsabile per l'Appaltatore è il Direttore Tecnico responsabile dell'appalto per conto dell'impresa, tutti gli elaborati del progetto esecutivo e di dettaglio che verranno utilizzati in cantiere, in officine o stabilimenti esterni, dovranno essere firmati dal suddetto Direttore Tecnico dell'impresa nonché dai tecnici calcolatori dell'impresa ed essere sottoposti nei termini sopra indicati, all'esame della Direzione Lavori per la preventiva approvazione da parte della D.L. stessa e dei Progettisti.

L'Appaltatore sarà tenuto ad introdurre negli elaborati esecutivi del progetto eventuali modifiche di dettaglio in corso d'opera che fossero richieste dalla stazione appaltante, senza che da ciò possa trarre motivo per richieste di maggiori compensi rispetto a quanto contrattualmente convenuto.

L'Appaltatore resta responsabile dell'esecuzione dei lavori, senza poter invocare, a sollievo delle sue responsabilità, l'intervenuta approvazione della D.L. sugli elaborati da esso redatti.

Qualora fosse riconosciuta dalla D.L. (esclusivamente per iscritto), l'opportunità di studiare variazioni progettuali l'Appaltatore ha obbligo di presentare, contestualmente ai disegni dettagliati, anche l'eventuale variazione economica, computata applicando i prezzi unitari contrattuali, per consentire alla D.L. di effettuare i necessari riscontri tecnico-economici e di richiedere le eventuali necessarie approvazioni di copertura finanziaria.

Articolo 43 CONDOTTE E IMPIANTI ESISTENTI

L'accertamento-rilievo della presenza di eventuali installazioni, come ad es. condotte di approvvigionamento e di smaltimento, linee elettriche, ecc., è a carico dell'Appaltatore, senza che sia possibile alcuna richiesta di rimborso da parte della Stazione Appaltante. Eventuali sondaggi di ricerca necessari sono inclusi e non verranno rimborsati a parte.

Di tale rilievo l'Appaltatore dovrà fornire apposita planimetria alla Stazione Appaltante.

Il rilievo delle infrastrutture e la consegna della planimetria dovranno eseguirsi nei tempi e nei modi scelti dalla Direzione Lavori e comunque in maniera tale da garantire la completa esecuzione

dell'opera nei termini di cui all'articolo 17 del presente Capitolato Speciale.

I costi da ciò derivanti non saranno separatamente contabilizzati, ma s'intendono inclusi nei prezzi unitari.

Articolo 44 CONDOTTA DEI LAVORI

Prima di procedere all'installazione di ogni impianto, il medesimo deve essere sottoposto alla Direzione Lavori al fine di concordare la soluzione tecnica di posa ed i percorsi.

Non potranno essere accettati gli impianti non concordati e/o che arrechino fastidi particolari o interferenze alle esigenze di produzione.

L'Appaltatore dovrà esaminare tutti i disegni architettonici e strutturali e sarà responsabile del controllo delle dimensioni delle aperture necessarie nelle strutture, per l'installazione degli impianti e per l'accesso dall'esterno delle apparecchiature, impegnandosi inoltre a non richiedere nessun sovrapprezzo rispetto a quello di aggiudicazione.

L'Appaltatore dovrà inoltre essere perfettamente al corrente di tutte le esigenze e le necessità del progetto illustrato e sarà responsabile di controllare tutte le caratteristiche ed i particolari relativi agli impianti a lui competenti.

La presentazione dell'offerta implica da parte dell'Appaltatore l'accettazione di tutto quanto riportato e specificato negli elaborati di progetto e l'assunzione della totale responsabilità di qualunque natura verso la Stazione Appaltante, relativamente agli impianti in oggetto.

Non saranno accettati reclami dovuti ad un'errata interpretazione del lavoro da eseguire e dei materiali da installare.

N.B.: i materiali di risulta delle lavorazioni, e quelli smantellati (componenti vari, tubazioni, coibentazioni, lattonerie, ecc.) dovranno essere portati a pubblica discarica da parte dell'Appaltatore, salvo diverse indicazioni della D.L.; in particolare, i materiali smantellati sono da ritenersi di proprietà della Stazione Appaltante e dovranno subire l'autorizzazione della Stazione Appaltante prima di essere trasportati alla discarica.

Articolo 45 GARANZIE TECNICHE

L'Appaltatore dovrà garantire la fornitura comprendente tutte le apparecchiature meccaniche ed elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature e dovrà garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in Capitolato.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia costruita a regola d'arte, con materiali della migliore qualità, secondo i più aggiornati criteri costruttivi ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica.

Per difetto di questa garanzia l'Appaltatore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazioni e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti.

La sostituzione è intesa nel senso che l'Appaltatore a seguito della segnalazione da parte della Stazione Appaltante di difetti o inconvenienti riscontrati nelle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese con il mezzo più rapido le parti necessarie e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzione con l'intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese.

La garanzia che l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante per la sua fornitura, nei

termini precedentemente precisati, avrà la durata di 24 mesi dalla data del collaudo dichiarato favorevole, salvo diverse condizioni previste per le caldaie.

Per le parti sostituite la garanzia verrà prolungata di altri 24 mesi dalla data di sostituzione.

Nessun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione potrà essere preteso dall'Appaltatore per quanto previsto ai commi precedenti.

Articolo 46 OPERE, PROVVISI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono comprese nel presente Appalto tutte le opere e spese previste ed impreviste, necessarie per l'adeguamento, la fornitura, l'installazione e posa in opera degli impianti, che dovranno essere consegnati completi in ogni loro parte, secondo le prescrizioni della parte tecnica e le migliori regole d'arte.

L'Appaltatore a seguito della presa visione e conoscenza dei luoghi dovrà scrupolosamente valutare gli oneri relativi all'esecuzione degli stessi.

Gli impianti di nuova costruzione dovranno essere consegnati in condizioni di perfetto funzionamento, garantiti e collaudabili.

Non saranno prese in considerazione contestazioni di alcun genere per errata interpretazione e/o valutazione dei lavori oggetti del presente Appalto.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni fissate dalla Direzione Lavori.

In caso di danni lo stesso è impegnato ad effettuare a sua cura e spese tutte le riparazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie, oppure indennizzare la Stazione Appaltante secondo le modalità che lo stesso, caso per caso, prescriverà.

Ogni opera, provvista e spesa in genere, necessaria per ottenere gli impianti completi sotto ogni riguardo (incluso ogni accessorio), è compresa nel prezzo di aggiudicazione a corpo dell'opera, indipendentemente da eventuali accidentali omissioni o imperfezioni contenute nelle descrizioni e nel computo metrico. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, vi sono ricompresi:

- ☐ la manodopera specializzata, qualificata e la manovalanza occorrente per il montaggio completo in opera dei materiali, dei macchinari e delle apparecchiature componenti gli impianti;
- ☐ gli imballaggi ed i trasporti di tutti i materiali nell'ambito dei piani di installazione compreso i mezzi meccanici di sollevamento in quota delle apparecchiature;
- ☐ tutti i mezzi d'opera, le attrezzature necessarie ai lavori, i materiali di uso e consumo e l'adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori ed a terze persone, e per evitare danni alle cose;
- ☐ l'assistenza tecnica in loco per il coordinamento e lo svolgimento dei lavori, nonché la presenza in cantiere di un tecnico specializzato, ogni volta che venga richiesto dalla Direzione Lavori o che si renda necessario dalla situazione in atto;
- ☐ la custodia dei materiali a piè d'opera, degli attrezzi e la conservazione delle apparecchiature installate;
- ☐ i mezzi di sollevamento di tipo omologato, quali scale, ponteggi elevatori elettrici con cestello, piattaforme, carrelli elevatori ed autogru;
- ☐ l'informazione preventiva alla Direzione Lavori, per quel che riguarda qualsiasi variazione o nuova necessità relative alla esecuzione delle opere civili al servizio degli impianti o interessate dalla installazione degli stessi, con particolare riferimento a fori, o copertura di luci per il passaggio di canalizzazione ed occupazione di volumi tecnici;

- ❑ la fornitura per tempo di tutti i manufatti a murare con le spiegazioni chiare di posizionamento in opera, con particolare riferimento ai controtelai ed ai manicotti passanti in attraversamento di pareti e solai, per tubazioni e canali;
- ❑ i disegni di dettaglio, compresi i rilevamenti in loco, necessari per l'esecuzione dell'impianto. La ditta dovrà verificare preventivamente le dimensioni dei volumi tecnici, le altezze utili dei passaggi e dei locali;
- ❑ le spese che fossero richieste ad opere ultimate, per eventuali modifiche dovute alla inosservanza di quanto esposto;
- ❑ la manodopera, l'assistenza tecnica e le spese occorrenti per le prove ed i collaudi;
- ❑ la rimozione ed il trasporto alla discarica di tutti i rifiuti, degli imballaggi e degli scarti di lavorazione prodotti nel corso dei lavori, per l'esecuzione degli impianti;
- ❑ la gestione della pulizia del cantiere sarà organizzata in modo assiduo e scrupoloso, in modo da evitare qualsiasi problema igienico o qualsiasi disservizio;
- ❑ opere di assistenza muraria, intesa come forometrie per mezzo di carotatrici, muratura di mensole e fissaggio mediante tasselli, demolizioni di massetti in calcestruzzo alleggerito, demolizioni di sottofondi in calcestruzzo, esecuzione di tracce nella muratura con martello e scalpello;
- ❑ realizzazione di cassonetti secondo le indicazioni della D.L., rifacimenti con fornitura di mano d'opera, materiale attrezzatura edile, mezzi d'opera, ponteggi e quant'altro occorre in assistenza ad installatori impiantisti inclusi gli scavi, compreso scarico, immagazzinamento, avvicinamento dei materiali, attrezzature, ecc., compreso l'onere della guardiania;
- ❑ le prove funzionali preliminari dell'impianto, in coordinamento con la Direzione Lavori e con l'Impresa Installatrice degli impianti elettrici;
- ❑ l'ispezione finale degli impianti, finalizzata all'accertamento della totale completezza e collaudabilità degli stessi;
- ❑ tutte le interruzioni e relativi ripristini, di servizi tecnici, previsti per la realizzazione degli impianti;
- ❑ la tempistica e modalità d'intervento saranno concordate con la Direzione Lavori;
- ❑ l'informazione preventiva della Direzione Lavori in merito alla proposta di adozione di soluzioni alternative a quanto previsto dalla specifica tecnica per quel che riguarda la realizzazione dei lavori impiantistici;
- ❑ opere provvisorie di qualsiasi genere occorrenti per la esecuzione dei lavori;
- ❑ impianti interni di cantiere per l'illuminazione dei posti di lavoro;
- ❑ assistenza alla Stazione Appaltante nell'espletamento delle pratiche che la stessa è tenuta ad eseguire in ordine agli impianti in costruzione;
- ❑ elaborazione di manuale operativo in 3 copie;
- ❑ elaborazione di disegni As Built in 3 copie ed un originale su supporto magnetico con sistema AUTOCAD;
- ❑ i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere;
- ❑ ogni onere derivante dalla necessità di eseguire i lavori in locali nei quali seguirà ad operare la Stazione Appaltante, garantendo quindi il funzionamento dei locali ed il normale

espletamento delle varie attività ed in particolare ogni onere relativo alla necessità di eseguire i lavori in più fasi, anche in ore straordinarie, notturne e festive, compatibilmente con i regolamenti locali, al fine di assicurare l'agibilità dei locali ed il normale svolgimento dell'attività durante gli orari abituali;

- ☐ ogni onere derivante dalla pulizia degli ambienti di cui sopra, al termine di ogni fase di lavoro giornaliera, in modo da garantire il regolare svolgimento e/o ripresa dell'attività;
- ☐ in particolare gli ambienti, al termine dei lavori dovranno essere lasciati nelle stesse condizioni di igiene e pulizia nelle quali si trovavano al momento dell'inizio dei lavori;
- ☐ trasporto al cantiere e dal cantiere e qualsiasi spostamento delle proprie attrezzature e mezzi d'opera e del proprio personale addetto ai lavori;
- ☐ il prelievo e trasporto dei materiali e delle apparecchiature da usarsi per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato; si intende così che sarà a completo carico dell'Appaltatore qualsiasi movimento e trasporto all'interno dell'area di cantiere di materiali ed apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori, oggetto del contratto, inclusi il carico e lo scarico anche se per esigenze di montaggio effettuati con operazioni ripetute e differite nel tempo; trasporto e scarica dei materiali di risulta di sua competenza;
- ☐ opere di lattoneria necessarie per la chiusura e tenuta all'acqua di fori predisposti per il passaggio di tubazioni, canalizzazioni o posa di impianti (es. estrattori);
- ☐ smobilizzo del cantiere entro 30 giorni dalla fine dei lavori, compresa la rimozione di tutti i materiali dell'appaltatore e dei residui e pulizia delle aree e degli ambienti;
- ☐ gli oneri relativi alla progettazione dei quadri elettrici delle unità di trattamento aria.

E' fatto inoltre obbligo dall'Appaltatore di:

- ☐ provvedere all'adeguamento della forza di cantiere personale e mezzi, su richiesta della Direzione Lavori, in relazione all'entità dei lavori da eseguire, ai programmi dei lavori ed ai termini di consegna. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto richiesto entro il termine fissato, con l'impiego di nuovo materiale e nuovi mezzi che dovranno comunque corrispondere ai requisiti richiesti;
- ☐ non pubblicare notizie, disegni, fotografie o materiale vario riguardanti le opere oggetto dell'Appalto o di non autorizzare terzi a farlo;
- ☐ assumere gli oneri derivanti da guasti alle opere eseguite, danni o perdite di materiali ed attrezzi, danni ad isolamenti termici, elettrici, acustici o di qualsiasi altra natura determinati da negligenza od imperizia dei Suoi dipendenti;
- ☐ prevedere adeguata attrezzatura, mezzi tecnici ed apparecchiature per il cantiere;
- ☐ predisporre protezioni atte ad escludere danni a persone o cose.

Articolo 47 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli ordini scritti o verbali della Direzione Lavori dovranno essere regolarmente eseguiti.

Eventuali riserve ed osservazioni agli ordini dovranno essere presentati e chiaramente motivati per iscritto dall'Impresa alla Direzione Lavori, fermo restando l'obbligo di provvedere a quanto richiesto nei tempi stabiliti.

Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovrà avere la necessaria professionalità per la mansione svolta ed integrità morale.

Il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, in merito all'orario, alla disciplina nel cantiere e al rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche.

A richiesta della Direzione Lavori, il personale dovrà essere sostituito senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi, indennità di sorta o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Tutti i componenti installati dovranno essere nuovi, privi di qualsiasi difetto e di prima qualità.

Le apparecchiature e le macchine dovranno essere del tipo prescritto dalle rispettive specifiche tecniche.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi componente o apparecchiatura se non rispondente a quanto richiesto e ritenuto non adatto alla buona riuscita dell'impianto. L'Appaltatore è obbligato alla sostituzione a regola d'arte a propria cura e spesa delle apparecchiature rifiutate.

L'Impresa appaltatrice è tenuta altresì a provvedere a propria cura e spesa alla manutenzione ordinaria ed alle riparazioni di qualsiasi genere, fino alla data della consegna provvisoria degli impianti alla Stazione Appaltante.

Sono a totale carico dell'Appaltatore le opere murarie ed affini, necessarie in conseguenza a guasti e riparazioni successive, se imputabili alla Ditta stessa, compreso gli eventuali danni materiali derivanti dalle operazioni di riparazioni.

L'Impresa dovrà direttamente rispondere degli eventuali danni provocati a opere, cose o apparecchiature di altre imprese o della Committenza, dipendenti dalla installazione o dal mal funzionamento degli impianti.

Tutti i fattori di determinazione di danno, saranno prontamente eliminati dall'Impresa.

Tutti i materiali presenti in cantiere, a piè d'opera o installati saranno sotto la totale responsabilità della Ditta appaltatrice sino alla consegna provvisoria degli impianti.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad addestrare il personale, incaricato dalla Stazione Appaltante, al fine di consentire la corretta conduzione degli stessi.

Articolo 48 MODALITÀ DI ESECUZIONE RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI

Tutti i fori nelle pareti e nei solai per linee, tubazioni, condotte, ecc., le aperture dei tiranti nelle pareti in cemento, tra un compartimento antincendio ed un altro, devono essere chiusi con appositi materiali adatti e certificati (cuscinetti – schiume – malte – pannelli - mastice antincendio ecc.) secondo il requisito antincendio prescritto dalle norme. Anche le linee, tubazioni, condotte stessi che conducono da un compartimento antincendio in un altro devono essere protetti con appositi materiali adatti e certificati (anelli, nastri, ecc.) nel luogo di attraversamento secondo il requisito antincendio prescritto.

Tutti i materiali e lavori necessari s'intendono compresi nei prezzi delle singole posizioni dell'elenco delle prestazioni e non vanno conteggiati a parte.

Articolo 49 VERIFICHE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

Saranno eseguite in corso d'opera, con oneri a carico dell'Appaltatore, tutte quelle verifiche e prove tecniche ritenute opportune dalla D.L. e volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto di appalto.

Si eseguirà una prima **verifica preliminare** intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l'impianto, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è

tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore, o dal Direttore dei Lavori, nei termini stabiliti dal medesimo

Le verifiche e le prove preliminari di seguito riportati dovranno essere effettuati durante il corso dei lavori e completati prima dell'esecuzione del collaudo finale ovvero prima della dichiarazione di ultimazione lavori.

Si devono inoltre eseguire i seguenti collaudi funzionali, oltre a quelli meglio specificati nelle allegate specifiche tecniche:

Sono previsti i seguenti collaudi preliminari:

- a) collaudi di tenuta (a freddo e a caldo);**
- b) collaudo provvisorio e funzionale;**
- c) collaudi in officina;**
- d) collaudi tecnici.**

a) Collaudi di tenuta (a freddo e a caldo)

- **a freddo**

- o I collaudi di tenuta a freddo consistono nelle prove di tenuta a freddo dei circuiti per verificare che non si verifichino fughe o deformazioni permanenti;
- o Le prove di tenuta a freddo saranno effettuate sottoponendo i circuiti ad una pressione pari ad almeno una volta e mezzo la pressione di esercizio ma, comunque, non inferiore a 7 atm;
- o Le prove di tenuta devono continuare per un periodo di tempo sufficiente a garantire la individuazione di tutte le perdite e, comunque, per un tempo non inferiore a 2 ore.
- o Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti;
- o Dopo il collaudo a freddo le eventuali perdite o gli eventuali difetti devono essere riparati e, indi, si deve procedere ad una nuova verifica;
- o Gli oneri per il rifacimento delle prove saranno a carico dell'Installatore.

- **a caldo**

- o I collaudi di tenuta a caldo consistono nella verifica del comportamento dei circuiti sottoposti alla massima temperatura di esercizio mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti. L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col sopraccitato valore di temperatura.
- o Verranno verificate l'assenza di perdite e di sforzi e di deformazioni permanenti a parti o componenti degli impianti.
- o Si ritiene positivo il risultato della prova, solo quando in tutti indistintamente i corpi scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutta la variazione del volume dell'acqua dell'impianto.
- o Dopo il collaudo di tenuta a caldo tutti gli eventuali difetti dovranno essere riparati e, indi, si procederà ad una nuova verifica.
- o Gli oneri per il rifacimento delle prove saranno a carico dell'Installatore.
- o Per l'impianto di ventilazione, dopo effettuate le prove suddette si procederà anche ad una prova preliminare della circolazione dell'aria portando la temperatura dell'acqua circolante nelle batterie ai valori massimi previsti.

b) Collaudo provvisorio e funzionale

- o Il collaudo provvisorio potrà coincidere con la prova di tenuta a caldo.
- o Esso consisterà nella verifica del sostanziale completamento degli impianti e del loro funzionamento generico.
- o In nessun caso l'esito favorevole del collaudo provvisorio solleva l'Installatore dalle sue responsabilità contrattuali.

c) Collaudi in officina

- o Verranno effettuati alla presenza della Direzione Lavori gli eventuali collaudi di materiali e macchinari previsti nelle specifiche tecniche.
- o I collaudi in officina del costruttore interessano principalmente le macchine, i quadri e le parti di impianto prefabbricate.
- o Dei collaudi eseguiti in officina dovranno essere redatti verbali contenenti complete indicazioni delle modalità di esecuzione, dei risultati ottenuti e della rispondenza alle prescrizioni del capitolato.
- o I verbali saranno allegati al collaudo definitivo.
- o Per i materiali e le apparecchiature sottoposte a collaudo da parte di Enti ufficiali saranno pure forniti i certificati da parte dell'Appaltatore.
- o In particolare dovranno essere rilasciati alla Stazione Appaltante i bollettini di taratura dei contatori di energia ed i certificati di collaudo dei materiali antideflagranti.

d) Collaudi tecnici

- o I collaudi tecnici per i quadri elettrici e le linee elettriche saranno eseguiti durante il periodo dei collaudi.
- o Prove meccaniche:
 - § Avviamento apparecchiature
 - § Prove di rumorosità
 - § Prove di vibrazioni
 - § Prove di funzionamento motori
 - § Prove di assorbimento
 - § Prove controlli luminosi ed acustici
- o Prove idrauliche:
 - § Prove di circolazione
 - § Prove di portata
 - § Prove di tenuta
 - § Prove di dilatazione
- o Controlli di funzionamento apparecchiature e determinazione prestazioni anche in riferimento ai dati progettuali e di catalogo:
 - § Pompe di circolazione
 - § Unità di trattamento aria
 - § Unità di ventilazione
 - § Organi di regolazione e controllo
- o Taratura lato acqua:
 - § portata impianto
 - § temperatura fluidi termovettori
 - § portata impianto
 - § Taratura condizioni ambientali
 - § taratura sensori
 - § taratura regolatori

o Consumi energetici

- § Determinazione dei consumi energetici sia elettrici che termici onde terminare i relativi rendimenti delle apparecchiature.

I tempi ed i metodi di esecuzione delle prove preliminari, di cui sopra, dovranno essere concordati tra le parti ed eseguiti e dei risultati ottenuti verrà compilato regolare verbale.

Ove il Direttore dei lavori trovi da eccepire in ordine ai risultati delle prove, o delle verifiche, perché non conformi ai dati tecnici di progetto e/o alle prescrizioni di cui al presente Capitolato, non autorizzerà l'esecuzione del collaudo finale e quindi non verrà emesso il verbale di ultimazione lavori finché da parte dell'Appaltatore non siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni ritenute necessarie.

Inoltre si dovrà provvedere alla redazione del Certificato di conformità della realizzazione a regola d'arte degli impianti, rilasciato da ditta specializzata per le opere in oggetto.

Articolo 50 CATALOGO MECCANICO E MANUALE OPERATIVO

Prima della stesura del verbale di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà aver provveduto alla elaborazione ed alla consegna in triplice copia del **Catalogo Meccanico** relativo alle apparecchiature utilizzate sugli impianti in oggetto, che comprenderà:

- ☐ Letteratura tecnica dettagliata relativa alle principali apparecchiature e macchine (cataloghi e listini tecnici dei fornitori) con particolare riguardo per i quadri elettrici a bordo macchina;
- ☐ Lista dei disegni (con numero e titolo) compresi quelli dei fornitori;
- ☐ Caratteristiche di tutte le macchine, componenti, regolazioni e dispositivi impiegati;
- ☐ Disegni "come realizzati" degli impianti eseguiti suddivisi per tipo di impianto, comprensivi sia dei distributivi orizzontali che verticali, dei disegni meccanici con le relazioni finali di calcolo, dimensionamento e verifica di tutte le grandezze.
- ☐ Disegni "come realizzati" di tutte le reti eseguite, suddivise per tipologie, con le precise indicazioni dei pozzetti, delle tubazioni con relative profondità e con indicazione di posizione, ove esistessero interferenze con altre tubazioni (gas, fognature, acquedotto, ecc.).
- ☐ Consegna di tutta la documentazione sopra descritta su copia normale e su supporto informatico con l'uso di programma assistito (AUTOCAD) nella versione in possesso della Stazione Appaltante alla data di consegna;
- ☐ Documentazione fotografica a colori su supporto cartaceo e magnetico eseguita in corso di esecuzione ed installazione con particolare riferimento a percorsi, scavi, attraversamenti e coesistenza con altri tipi di impianti;
- ☐ Compilazione su supporto cartaceo e magnetico di tutte le verifiche e misure effettuate in tutti gli ambienti prescritti dalle norme UNI;
- ☐ Relazione finale di calcolo, dimensionamento e verifica di tutte le grandezze e componenti degli impianti;
- ☐ Lista delle parti di ricambio;
- ☐ Istruzioni di manutenzione.

Prima della stesura del verbale di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà aver provveduto alla compilazione ed alla consegna in triplice copia del **Manuale Operativo** relativo agli impianti

eseguiti.

In particolare il manuale dovrà contenere una descrizione sintetica del funzionamento dei singoli impianti e delle principali apparecchiature.

Dovrà, inoltre, essere redatta la descrizione delle operazioni da compiersi in fase di avviamento iniziale e di quelle da effettuarsi ad intervalli periodici, secondo le norme vigenti e i criteri di buon funzionamento.

Infine dovrà essere redatto l'elenco di tutte le operazioni di ordinaria manutenzione e della frequenza degli interventi.

Articolo 51 GARANZIE

L'Appaltatore dovrà garantire il funzionamento degli impianti fino al collaudo finale con esito positivo senza riserve e comunque per tutta la durata prevista in termini di legge.

La garanzia deve coprire la riparazione o la sostituzione di qualsiasi pezzo che durante tale periodo si dimostrasse difettoso e si intende relativa sia ai materiali che alla manodopera. Per gli eventuali materiali e/o apparecchiature sostituite la garanzia di 12 mesi riparte dall'inizio.

Se l'Appaltatore non provvedesse agli interventi in garanzia in tempi ragionevoli ed adeguati alla necessità e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla chiamata, la Stazione Appaltante si riserva di fare eseguire da terzi le riparazioni necessarie e detrarrà l'importo relativo dalla cauzione lasciata in garanzia, fatti salvi i risarcimenti degli ulteriori danni subiti.

Valgono comunque anche le garanzie di legge.

Articolo 52 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ASSISTENZA TECNICA

L'Appaltatore dovrà eseguire una corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria, nonché la conduzione degli impianti per tutto il periodo che intercorre fra l'avviamento degli impianti e l'approvazione del collaudo dell'opera/certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna.

In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere alla conduzione degli impianti con personale presente, con l'onere di tutte le spese dirette, escluse le fonti energetiche. Il tecnico incaricato dall'Appaltatore dovrà inoltre istruire, durante la fase di avviamento, il Concessionario dell'impianto che dovrà condurre gli impianti.

La manutenzione include la pulizia delle apparecchiature installate, la sostituzione di quelle danneggiate, la regolazione degli impianti secondo le necessità della Stazione Appaltante.

Se l'Appaltatore non provvede agli interventi di cui sopra in tempi ragionevoli ed adeguati alla necessità e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla chiamata, la Stazione Appaltante si riserva di fare eseguire da terzi gli interventi necessari detraendo l'importo relativo dalla cauzione lasciata in garanzia, fatti salvi i risarcimenti degli ulteriori danni subiti.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 53 NORME DI SICUREZZA GENERALI

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto nel Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 81/2008

e s.m.i..

Articolo 54 *PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO*

L'Appaltatore si obbliga altresì a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel **"Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici"** sottoscritto dall'Amministrazione comunale di Reggio Emilia presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2016 con le Associazioni imprenditoriali del settore, le Organizzazioni Sindacali di categoria e gli Enti preposti all'assistenza, previdenza, controlli e infortunistica, per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione Comunale, pubblicato sul profilo del Comune di Reggio Emilia all'indirizzo .

In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all'Appaltatore nella fase di esecuzione del contratto, si procederà all'applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione definitiva, nella misura:

- a) da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell'art. 6 del Protocollo (Documenti da conservare in cantiere indicati all'articolo 60 del presente Capitolato) e per ogni violazione degli obblighi di cui all'art. 8, 1° comma del Protocollo (SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO DALLA STAZIONE APPALTANTE);
- b) € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art. 6.2 del Protocollo).

I compiti di verifica sono affidati al Responsabile del Procedimento che potrà esercitarli tramite il Direttore dei Lavori, che è da lui delegato.

In caso di gravi inadempimenti la Stazione Appaltante invierà la segnalazione agli organi competenti.

Articolo 55 *PROTOCOLLO D'INTESA PER PREVENIRE I TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA*

L'Appaltatore si obbliga altresì a dare applicazione a tutte le disposizioni contenute nel **"Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici"**; il mancato rispetto delle clausole in esso contenute costituisce motivo di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190).

Tra gli adempimenti previsti nel Protocollo d'intesa di cui al presente articolo si ricorda che:

- vi è l'obbligo a carico della Stazione Appaltante, di attendere l'esito dell'informativa antimafia, prima di autorizzare l'accesso in cantiere, per le ipotesi di cui all'art. 105, comma 2, del vigente Codice dei Contratti e i servizi "sensibili" di cui al relativo Protocollo d'intesa, indipendentemente dal valore, che per chiarezza di esposizione si riportano qui di seguito:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.

- vi è l'obbligo dell'Impresa aggiudicataria di comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e di aggiornare tale elenco in fase di esecuzione;
- i tempi di rilascio dell'informativa sono prescritti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. (il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione della banca dati. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo alla Stazione Appaltante interessata e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni.).

Articolo 56 PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e **comunque prima della consegna dei lavori**, l'Appaltatore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- ❑ verificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 2 e 100, del D. Lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori, il **PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO** ed eventualmente di accettarlo, controfirmandolo e dando corso a quanto previsto dagli artt. 17, 28 e punto 3 dell'All. XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In caso contrario le Imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso dalla Stazione Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;
- ❑ fornire alla Stazione Appaltante il **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni minime previste dal D. Lgs. n. 81/2008;
- ❑ **indicare, all'atto della consegna del Piano Operativo di Sicurezza, il Direttore Tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano stesso;**
- ❑ comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento o il Piano di sicurezza sostitutivo nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del Contratto di appalto.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 57 OBBLIGHI RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza de:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

Articolo 58 OBBLIGHI RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la consegna del **Piano Operativo di Sicurezza**.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici, impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 59 SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

Ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del D. Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osserveranno le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008 ed inoltre i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operasse una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adotteranno le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D. Lgs. 81/2008;
- b) predisporranno l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) cureranno la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) cureranno la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) cureranno le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con la Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori;
- f) cureranno che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il Piano Operativo di Sicurezza.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e

Coordinamento e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiranno, limitatamente al singolo cantiere interessato, redazione del documento di valutazione del rischio, aggiornamento delle misure di sicurezza, aggiornamento della valutazione del rischio e all'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, indicazione sui rischi specifici previsti per lo specifico cantiere e redazione del DUVRI. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigilerà sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come aggiornato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione alla normativa attualmente vigente.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà, inoltre:

1. coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D. Lgs. n. 81/2008;
2. verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione.

L'Appaltatore si obbliga ad ogni altro adempimento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 60 DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE

Come previsto dal **Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero**, ogni impresa presente in cantiere, Appaltatore e subappaltatori, ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione :

- estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;
- registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
- fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
- estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P. che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 108 del vigente Codice dei Contratti che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

Articolo 61 IDENTIFICABILITA' DEI LAVORATORI

Come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero e dalla Legge n.136/2010, l'Appaltatore e i subappaltatori devono dotare **tutti i lavoratori presenti nel cantiere**, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, di una **Tessera di Riconoscimento**, rilasciata dall'impresa di appartenenza e che riporti:

- **Nome e Cognome** del lavoratore (art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 81/2008);
- **Fotografia** del lavoratore (art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 81/2008);
- **Indicazione del Datore di Lavoro** cioè Denominazione, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al R.E.A. della CCIAA dell'Impresa di appartenenza (art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 81/2008 e Protocollo);
- **Numero di iscrizione al libro matricola aziendale** (Protocollo);
- **Data di Assunzione** (prevista dall'art. 5 della legge 136/2010);
- **Autorizzazione al subappalto** in caso di lavoratore del subappaltatore (prevista dall'art. 5 della legge 136/2010);
- **Nominativo del Committente** in caso di lavoratori autonomi (prevista dall'art. 5 della legge 136/2010);

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere.

Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell'inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al R.U.P. della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 (cioè *"segnalare alla Stazione Appaltante o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni [...]. e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto"*).

Articolo 62 TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

In particolare l'Appaltatore:

- è obbligato ad applicare integralmente ai propri dipendenti, impegnati nell'esecuzione dell'appalto, un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è tenuto altresì a garantire l'osservanza, da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere, dei regolamenti in vigore in cantiere, delle norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere, nonché far rispettare le indicazioni contenute

nei Piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore tecnico di cantiere;

- è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore da tale responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Come previsto dal **Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero**, in caso di grave ritardo da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, mentre i dipendenti dei subappaltatori verranno tutelati mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, fermi restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi suddetti relativamente all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate.

La Stazione Appaltante può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, con riferimento al solo Appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore medesimo.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore a titolo di acconto previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori mediante la richiesta all'Autorità competente del **Documento Unico di Regolarità Contributiva** riferito all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori che abbiano realizzato lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti, nonché la dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo S.A.L. liquidato.

Con riferimento ai pagamenti in acconto, il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** è richiesto per i seguenti soggetti:

- Appaltatore, nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Subappaltatori che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per i Subappaltatori che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall'Appaltatore ed accertata dal Direttore dei Lavori.

Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 63 SUBAPPALTO

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati dalla Stazione Appaltante preventivamente all'inizio dei relativi lavori, previa richiesta scritta dell'Appaltatore.

Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e nel rispetto della normativa.

Copia del contratto di subappalto o cottimo dovrà essere presente in cantiere.

E' ammesso il subappalto nei limiti dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. I lavori sono affidabili a terzi mediante subappalto nel **limite del 30 per cento** dell'importo complessivo dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, o nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
- d) che l'Appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 105 del Codice;
- e) che l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- f) che la Stazione Appaltante abbia richiesto per il subappaltatore le informazioni antimafia nei casi previsti dal "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulato il 15.04.2011 tra Comune di Reggio Emilia e Prefettura di Reggio Emilia successivamente rinnovato nel 2013, oppure che il subappaltatore sia iscritto alle White List.

L'Aggiudicatario, dovrà presentare alla Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto e/o dell'inizio dei lavori, un piano dettagliato dei subaffidamenti e dei cottimi previsti per l'esecuzione del contratto. Tale piano dovrà contenere:

- l'elenco delle imprese coinvolte nel Piano di affidamento (con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, giusta deliberazione Giunta Comunale PG. 7742/154 del 17.05.2011, legalmente esecutiva, successivamente rinnovato nel 2013 con deliberazione Giunta Comunale PG 23050 del 30/07/2013)
- la tipologia delle opere;
- le categorie di riferimento;
- la percentuale rispetto al valore dell'appalto e degli oneri della sicurezza riferite ad ogni subappalto/cottimo affidato.

Prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla presentazione del piano dettagliato dei subaffidamenti e dei cottimi, l'Aggiudicatario dovrà presentare quanto segue:

- per le imprese iscritte nella White List o nella "lista dei richiedenti": dichiarazione di avvenuta iscrizione nella White List, con indicazione della Prefettura nella quale si è stati inseriti nell'elenco e numero di protocollo di riferimento, nonché dichiarazione di non intervenuta modifica degli assetti societari e dei familiari conviventi;
- per le imprese non iscritte nella White List: la documentazione occorrente per le verifiche antimafia.

La penale di cui al precedente art. 20 si applica altresì nel caso in cui non venga presentata dall'Appaltatore la documentazione occorrente per le verifiche antimafia.

In caso di mancata presentazione ed accettazione da parte della Stazione Appaltante del piano dettagliato dei subappalti e dei cottimi, la Stazione Appaltante non procederà alla sottoscrizione del contratto di appalto e procederà all'annullamento dell'aggiudicazione precedentemente disposta.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, dell'art. 105 del Codice.

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla **copia autentica del contratto** la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice, trattandosi di appalto di lavori in cui rientrano lavorazioni ai sensi della L. 190/2012, è obbligatoria l'indicazione di una **terna di subappaltatori in sede di offerta**.

Ai sensi dell'art. 105, comma 20, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'Appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, determina, nei confronti dell'Appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è obbligato altresì a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco,

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

Per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'Affidatario, prima dell'inizio della prestazione, comunica alla Stazione Appaltante il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

Articolo 64 *RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO*

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo).

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e - per suo tramite - i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile, ove presente), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17, dell'art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed è data alla Stazione Appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 65 *PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI*

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore e i subappaltatori prima del pagamento sono tenuti ad inviare alla Stazione Appaltante una nota in cui indicano la percentuale di lavoro di ciascuna ditta riferita al certificato di pagamento.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

E' fatto salvo il rispetto di tutte le norme stabilite in materia.

CAPO 10 *CONTROVERSIE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO*

Articolo 66 *CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELLA STAZIONE APPALTANTE*

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il Direttore Lavori ne danno comunicazione al R.U.P., che decide e dispone della contestazione.

Il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato

al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Stazione Appaltante riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità di cui al precedente art. 30.

Articolo 67 RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di liquidazione finale.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190 e 191 del Regolamento e 205 del Codice.

Articolo 68 ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta inteso che la procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Al di fuori di quanto previsto dall'art. 205, si applica l'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia.

Articolo 69 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto relativamente all'obbligazione di esecuzione dei lavori pubblici è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art. 21 del presente Capitolato è computata tenendo in considerazione che il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante è inoltre in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore qualora:

- 1) l'Appaltatore non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Stazione Appaltante e/o si dimostri inadempiente alle disposizioni del Direttore Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- 2) l'Appaltatore, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- 3) l'Appaltatore non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato, eventualmente migliorate in sede di presentazione dell'offerta tecnica e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori;
- 4) l'Appaltatore si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nel cantiere;

- 5) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'esecuzione dei lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento dei lavori;
- 6) si verifichi cessione dell'impresa, cessazione dell'attività dell'impresa, di subappalto dei lavori non autorizzato dalla Stazione Appaltante, di concordato preventivo o fallimento dell'impresa;
- 7) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'Impresa ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98 (vedi anche art. 92 D. Lgs. 159/2011), fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- 8) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- 9) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
- 10) l'Appaltatore violi le disposizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di parte dei lavori o dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal Direttore dei Lavori direttamente agli Enti competenti, emergano delle irregolarità;
- 11) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 12) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative alle attività separate funzionalmente;
- 13) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.

Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'Appaltatore.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato. Si rinvia a quanto previsto all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza grave, la Stazione Appaltante tratterà la somma versata a titolo di garanzia definitiva di cui all'art. 8.

Articolo 70 RECESSO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 109 del Codice.

Articolo 71 **ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, al termine dei lavori - e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore - verranno consegnati alla Direzione Lavori su supporto cartaceo e informatico gli elaborati finali dei rilievi, degli impianti come eseguiti, nonché i manuali di manutenzione e operativi, le documentazioni e certificazioni dei prodotti e componenti adottati e delle loro modalità di posa, le verifiche e i collaudi tecnico-funzionali, con verbali di prova controfirmati, il tutto preliminarmente alla presa in consegna, anche anticipata, da parte della Stazione Appaltante.

Il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, redige il Certificato di ultimazione dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore le prove e verifiche per i collaudi impiantistici e le relative certificazioni rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalità di legge e/o a scelta della Stazione Appaltante, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel caso egli non si presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalle rate di acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire.

Il Certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione, che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino oltre il termine indicato nel Certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori, che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di **gratuita manutenzione** secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 52; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo 74.

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dalla Stazione Appaltante, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Appaltatore stesso, detraendolo dalla rata di saldo.

Articolo 72 CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI / DOCUMENTAZIONE FINALE

Entro 60 giorni dalla fine dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione indicata nel seguito ed eventualmente negli altri elaborati di progetto, nonché la necessaria modulistica ISPESL e A.U.S.L., aggiornata "al come costruito", debitamente compilata in quadruplica copia e comprendente:

a) MODULISTICA INAIL (ex ISPESL)

Per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 35 kW, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, e comunque prima dell'accensione dell'impianto di riscaldamento, si dovrà produrre tutta la necessaria modulistica INAIL, debitamente compilata in triplice copia e comprendente:

- ☐ denuncia redatta su apposito modello RD predisposto dall' INAIL;
- ☐ relazione tecnica della sistemazione dell'impianto, redatta su appositi modelli RR predisposti dall' INAIL, sui devono essere riportati tutti gli elementi richiesti attinenti l'impianto;
- ☐ disegno schematico della sistemazione dell'impianto.

b) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' per TUTTI GLI IMPIANTI INSTALLATI

- ☐ **Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte secondo le modalità previste ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 aggiornato con la modifica del D.L. 25/06/2008 n. 1120, firmata in originale, redatta dalla ditta installatrice degli impianti elettrici per tutti gli impianti oggetto del presente Capitolato. Si ricorda qui che l'impianto di rivelazione automatica e di segnalazione manuale in caso di incendio DEVE ESSERE REALIZZATO DA DITTA IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALLA LETTERA G del D.M. 37/2008.**

La dichiarazione di conformità deve essere resa secondo il modello predisposto per Decreto ai sensi del Decreto 22/01/08 n. 37 aggiornato con la modifica del D.L. 25/06/2008 n. 1120.

La Dichiarazione di Conformità, per essere valida, deve essere completa di tutti gli **allegati obbligatori**, pena la sua invalidità e l'obbligo della segnalazione, da parte della Stazione Appaltante, alla Commissione di controllo della Camera di Commercio

competente per territorio. Gli allegati obbligatori da allegare alla dichiarazione di conformità da consegnare al termine dei lavori sono costituiti da:

- **Certificato della C.C.I.A.A.**, con data non anteriore a mesi sei dalla data di consegna della Dichiarazione di conformità, attestante la iscrizione all'elenco delle Ditte abilitate all'installazione degli impianti oggetto del presente appalto, ai sensi del Decreto 22/01/08 n. 37 aggiornato con la modifica del D.L. 25/06/2008 n. 1120. In particolare esso deve comprendere l'elencazione degli impianti per i quali la Ditta è abilitata all'installazione, in base alla classificazione dell'art. 1, comma 1 della Legge 46/90, ed il nome del/i responsabile/i tecnico/i. Si ricorda che per la esecuzione degli impianti in oggetto la ditta esecutrice degli stessi deve essere in possesso della lettera "A" e "B" e della lettera "G" per gli impianti di rilevazione automatica e segnalazione manuale in caso di incendio;
- **Progetto** (da fornire sempre e non solo per gli impianti con obbligo di progetto). Il progetto deve essere firmato da un tecnico abilitato e deve comprendere le variazioni eseguite in corso d'opera. Il progetto è comprensivo delle eventuali modifiche rese necessarie durante i collaudi. Fa parte del progetto la citazione della pratica di prevenzione incendi (ove richiesta).
- **Relazione con tipologia dei materiali utilizzati.**
- **Schema di impianto realizzato. Si intende la descrizione dell'opera come eseguita** (si fa semplice riferimento al progetto quando esiste). Fa parte dello schema la citazione della pratica di prevenzione incendi (ove richiesta).
- Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti.

c) ALTRA DOCUMENTAZIONE per gli IMPIANTI ELETTRICI

- ☐ Relazione tecnica inerente tutti i lavori eseguiti;
- ☐ Relazione tecnica in merito alle tipologie e alle esecuzioni utilizzate per gli impianti eseguiti;
- ☐ Planimetrie relative a tutti gli impianti oggetto di intervento e realizzati con indicazione delle apparecchiature installate e loro sito di posizionamento reale in campo, percorsi e formazione condutture, distinta cavi, identificazione, ecc.;
- ☐ Schemi elettrici dei componenti elettronici utilizzati nel sistema di supervisione e di ogni altro tipo di apparecchiatura elettronica (sensori, componenti antintrusione, centrali, sistemi antincendio, sistemi di evacuazione di emergenza sonori, ecc.), siti all'interno di torrette, scatole, quadri elettrici, ecc. Gli schemi dovranno essere completi di indicazione caratteristiche elettriche componenti, marca e tipo dei componenti utilizzati, sigle di tutti i componenti utilizzati conformi a quanto presente nella realtà, sigle e numerazioni di tutti i cavi e tutti i conduttori presenti nel quadro, disposizione e sigla di tutte le morsettiere presenti nei quadri, disposizione e sigla di tutti gli organi di comando, disegni dei fronti quadri e delle piastre interne con tabelle di identificazione componenti in entrambi i casi;
- ☐ Schemi quadri elettrici di potenza ed ausiliari di tutti i quadri elettrici. Gli schemi dovranno essere completi di indicazione caratteristiche elettriche componenti, marca e tipo dei componenti utilizzati, sigle di tutti i componenti utilizzati conformi a quanto presente nella realtà, sigle e numerazioni di tutti i cavi e tutti i conduttori presenti nel quadro, disposizione e sigla di tutte le morsettiere presenti nei quadri, disposizione e sigla di tutti gli organi di comando, disegni dei fronti quadri e delle piastre interne con tabelle di identificazione componenti in entrambi i casi;

- ☐ Planimetria riportante numerazione, posizione, fotografia, ecc. di tutti i passaggi degli impianti elettrici attraverso pareti e strutture separanti REI;
- ☐ Planimetria riportante le posizioni e le sigle di identificazione di tutti i sensori automatici di fumo, targhe ottico acustiche, pulsanti di attivazione manuale, centrale di allarme, combinatore telefonico e lampade di emergenza installate nella struttura;
- ☐ Dichiarazione di conformità dell'impianto di rilevazione automatica e di segnalazione manuale di incendio specifica con attestato del possesso del requisito professionale di cui alla lettera G del decreto 37/08;
- ☐ Specifico report di messa in servizio e corretto funzionamento dell'impianto di rivelazione automatica e segnalazione manuale in caso di incendio da centro assistenza autorizzato relativo al materiale installato;
- ☐ Lay-out e schemi di collegamento delle apparecchiature di controllo, comando, ecc. con identificazione di eventuali cavi multipolari, schema di collegamento di connettori, porte di comunicazioni, ecc.;
- ☐ Tabelle cavi potenza ausiliari e strumentazioni per tutti i cavi utilizzati nell'impianto;
- ☐ Planimetrie relative alla dislocazione delle apparecchiature, schemi funzionali, sviluppo e distribuzione impianti elettrici, ecc.;
- ☐ Relazione di calcolo e dimensionamento conduttori, calcolo e dimensionamento delle protezioni contro il cortocircuito e le sovracorrenti e contatti indiretti di tutte le condutture realizzate con perfetta analogia e corrispondenza tra marca interruttori utilizzati, sigle linee protette, ecc.;
- ☐ Licenze d'uso, nessuna esclusa, di tutti i programmi utilizzati negli impianti;
- ☐ Manuali di uso e manutenzione impianti relativo in ogni apparecchiatura, quadro, comando, ecc.;
- ☐ Specifiche tecniche relative ad ogni apparecchiatura degli impianti antintrusione, TVCC, antincendio e del sistema di supervisione e controllo, scheda, ecc. utilizzata;
- ☐ Certificazione di conformità CEI 17-13 e/o CEI 23-51 di tutti i quadri installati ivi compresi i centralini (una certificazione per ogni quadro e/o centralino);
- ☐ Rapporti di prova completi in riferimento ad ogni singolo quadro e/o centralino installato;
- ☐ Rapporti con stampa dei risultati ottenuti inerenti il corretto funzionamento di interruttori differenziali per tutti gli interruttori e tutti i quadri facenti parte degli impianti;
- ☐ Misura con stampa dei risultati ottenuti inerenti la resistenza dell'impianto di messa a terra;
- ☐ "Manuale d'uso e manutenzione" relativo a tutto l'impianto nel suo complesso, comprendente la documentazione in quantità sufficiente e qualità chiara, relativa alle parti di ricambio di ogni apparecchiatura e l'elenco delle operazioni di manutenzione da eseguire ed i relativi tempi. Il manuale dovrà comprendere anche una serie completa di fotografie eseguite durante i lavori, per documentare specialmente le parti di opere destinate ad essere coperte durante i lavori.

d) ALTRA DOCUMENTAZIONE per gli IMPIANTI MECCANICI

□ Catalogo Meccanico e Manuale Operativo (vedi Articolo 500).

Tutta la documentazione di cui sopra costituisce parte integrante dell'opera e si intende compensata dal prezzo a corpo dell'opera, senza alcun prezzo aggiuntivo e dovrà, per la parte cartacea, essere firmata e timbrata in ogni foglio degli elaborati da parte di ingegnere o perito iscritto agli appositi albi professionali.

Per i disegni e gli schemi la documentazione dovrà essere presentata su fogli formato UNI.

La simbologia da usare sui disegni sarà quella conforme alle norme CEI. Non saranno accettate simbologie diverse. La siglatura degli schemi e delle apparecchiature saranno conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Tutti i documenti dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante con apposita lettera accompagnatoria.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine previsto dal punto precedente il Direttore dei Lavori non rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e si applica la penale fissata contrattualmente.

Decorso inutilmente 30 giorni dal termine previsto dal punto precedente, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell'Appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Articolo 73 COLLAUDO FINALE DEGLI IMPIANTI – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine dei lavori, dopo aver ricevuto dall'Appaltatore tutta la documentazione finale prevista nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di collaudare o far collaudare da tecnico abilitato di propria fiducia, gli impianti compresi nell'opera in appalto, seguendo le norme (UNI, I.S.P.E.S.L., C.E.I. etc...) e/o le procedure stabilite nelle prescrizioni generali in accordo con il Collaudatore eventualmente incaricato dalla Stazione Appaltante o richieste esplicitamente dalla Direzione Lavori.

Il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione che lo sostituisce nei casi previsti dalla legge) è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori salvo quanto previsto nei paragrafi successivi.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, comprese le prove di carico sulle strutture, ad eccezione dei compensi dovuti ai collaudatori, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento.

Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile. L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono pertanto utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Il Certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal Collaudatore, o dal Direttore dei Lavori.

Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore verrà invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, la Stazione Appaltante farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Appaltatore.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dalla Stazione Appaltante qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta. La Stazione Appaltante non resterà comunque gravata da onere alcuno.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 237 del Regolamento.

IMPIANTI MECCANICI E TERMOSANITARI

Il collaudo consisterà nella verifica qualitativa e quantitativa di dettaglio delle installazioni e nelle prove e misurazioni di funzionamento.

In particolare verrà verificato quanto segue:

- 1. rumorosità degli impianti;**
- 2. portata e velocità dell'aria;**
- 3. misure di temperatura,**

e tutto ciò che il Collaudatore o la Direzione Lavori riterrà opportuno al fine del rispetto dei dati di progetto.

Il collaudo degli impianti di riscaldamento e ventilazione si deve effettuare durante la prima stagione invernale successiva all'ultimazione.

Agli effetti del collaudo e dell'esercizio dell'impianto valgono le seguenti prescrizioni delle quali si è tenuto conto nella progettazione dell'impianto:

- a)** come valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di riscaldamento e di ventilazione invernale si deve assumere quello rilevato alle ore 6 (sei) del mattino del giorno o dei singoli giorni del collaudo a mezzo di termometro posto ad opportuna distanza a nord dell'edificio e schermato in modo da non ricevere riflessi dall'edificio stesso o dagli oggetti circostanti. Qualora nel giorno del collaudo si verifichi una temperatura esterna anomala, il collaudo deve essere rinviato;
- b)** come temperatura dei locali si deve assumere: quella rilevata nel centro degli stessi a 1,60 m dal pavimento;
- c)** come temperatura (nelle caldaie ad acqua calda) nei dispositivi di trasformazione si intende la temperatura rilevata con termometro posto (sulla caldaia) sul dispositivo di trasformazione oppure sul tubo di uscita ed immediatamente dopo (la caldaia) i dispositivi di cui sopra;

- d) le condizioni normali di regime dell'impianto di riscaldamento diretto si intendono raggiunte quando la temperatura (nella caldaia ad acqua calda) nei dispositivi di trasformazione risulti quella prescritta e quando la temperatura dei locali risulti quella posta a base del calcolo con una tolleranza di 1,5°C in più o in meno per alcuni locali, con fluido riscaldante secondo il valore indicato nel progetto;
- e) il collaudo dell'impianto di riscaldamento si deve eseguire dopo un funzionamento, nelle condizioni normali di regime della precedente lettera d.) della durata di giorni 7 (sette), controllato dal Collaudatore in contraddittorio con l'Appaltatore. Dopo il predetto periodo l'impianto a funzionamento intermittente deve, ogni giorno, raggiungere le condizioni normali di regime nel periodo di preriscaldamento della durata stabilita. E' da tener presente, che in una qualunque ora del giorno per la parte di impianto a funzionamento continuo la Fondazione potrà tenere aperte le finestre per 15 minuti. Però la temperatura dei locali dovrà essere rilevata trascorsa almeno un'ora dalla richiusura delle finestre. Si ammette per le temperature prescritte nei locali una tolleranza in più o in meno di 1°C, eccezione fatta per i locali che siano soggetti alla irradiazione solare o ad altre eventuali addizioni o sottrazioni di calore per i quali dovranno ammettersi tolleranze maggiori fino a due gradi in più o in meno;
- f) le condizioni normali di regime dell'impianto di ventilazione, si intendono raggiunte quando la temperatura degli ambienti con i prescritti ricambi di aria, risulti quella posta a base del calcolo, con una tolleranza massima di 1,5°C in più o in meno in alcuni locali. In corrispondenza di diverse temperature ed umidità dell'aria esterna, diverse da quelle prese a base del calcolo dell'impianto, i valori della temperatura dell'aria alle bocchette, dell'aria ambiente e della sua umidità dovranno variare in relazione alla variazione di potenza risultante.

Per le prove di collaudo si considerano le specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto parte seconda e le specifiche contenute nelle "Norme per il collaudo degli impianti di riscaldamento e condizionamento del Collegio degli Ingegneri", nelle "Norme idro-sanitarie dell'Associazione Nazionale Installatori di Impianti" e nelle Norme CEI per gli impianti elettrici.

IMPIANTI MECCANICI ELETTRICI

Il collaudo, in generale, si articolerà come di seguito indicato:

- **Verifica della documentazione finale nei termini di quanto specificato;**
- **Verifica a vista dell'impianto in ogni sua parte e componente;**
- **Verifica e misura dell'isolamento;**
- **Prova di continuità;**
- **Prova di intervento dei dispositivi di protezione e di sezionamento;**
- **Misure di terra;**
- **Prove di funzionamento di ogni dispositivi hardware e software;**
- **Prova in condizioni di funzionamento in caso di allarme, presenza intruso, ecc. degli impianti TVCC, antintrusione e antincendio;**
- **Prova della durata dell'illuminazione di emergenza e dei livelli luminosi ottenuti in caso di mancanza di energia da rete ordinaria;**

- **Messa fuori servizio degli impianti elettrici e blocco della ventilazione in caso di emergenza;**
- **Misura del livello e della qualità dell'illuminamento;**
- **Valutazione stabilità ed inalterabilità delle opere murarie;**
- **Valutazione delle caratteristiche, delle proprietà e della qualità dei materiali e apparecchiature installate;**
- **Verifica dell'intervento del gruppo di continuità.**

L'elenco riportato è da ritenersi puramente indicativo ed il collaudatore ha facoltà, a Sua discrezione, di effettuare tutte le ulteriori prove, misure, verifiche che riterrà necessarie (anche su impianti non catalogabili come elettrici).

L'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di fornire adeguata assistenza al collaudatore mettendo a disposizione personale qualificato e attrezzature adeguate. Il mancato superamento di anche una sola delle prove, verifiche e misure effettuate durante il collaudo o dopo lo stesso (su riserva del collaudatore), comporta un esito negativo dello stesso.

La mancata o insufficiente assistenza al collaudatore comporterà l'esito negativo del collaudo.

Al termine del collaudo verrà redatto un "verbale di collaudo" che verrà successivamente notificato ufficialmente all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante.

In caso di esito negativo, detto verbale conterrà le prescrizioni che devono essere eseguite dall'Appaltatore, che si impegna ad eseguirle immediatamente senza richiedere ulteriori compensi, dandone poi comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.

N.B. Sarà facoltà della Stazione Appaltante ripetere eventualmente il collaudo secondo le modalità sopra descritte.

Articolo 74 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna anticipata l'opera realizzata, ovvero parte di essa, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del Responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per iscritto con apposito verbale, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamarne la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

A richiesta della Stazione Appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La Stazione Appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del R.U.P., su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

CAPO 12 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Articolo 75 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

L'Appaltatore è inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:

- a) richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per:
 - strade di servizio e di collegamento;
 - accessi ai vari cantieri;
 - impianto dei cantieri stessi;
 - illuminazione durante il lavoro notturno;
 - asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla Direzione Lavori e loro trasporto a discarica, compresi diritti di discarica;
 - trasporto in discarica controllata di rifiuti speciali compresi i costi per la discarica e lo smaltimento;
 - cave di prestito;
 - deviazioni di traffico;
 - eventuali deviazioni di corsi d'acqua compresi il successivo ripristino dello stato precedente e l'ottenimento del benestare di regolare esecuzione da parte dei proprietari dei corsi d'acqua;
 - spostamento provvisorio di impianti di irrigazione;
 - e per tutto quanto si renderà necessario all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali indicazioni contrarie;
- b) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la eventuale chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

- c) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la eventuale cartellonista a norma del Codice della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla eventuale variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con l'Ufficio Traffico del Comune di Reggio Emilia e con il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione.

Articolo 76 UTILIZZO DEL CANTIERE DA PARTE DI ALTRE DITTE

Fermo restando quanto previsto all'art. 36 del presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto a sua cura e spese, nonché sotto la sua completa responsabilità e senza pretendere compensi di sorta dalle ditte indicate nel seguito, né dalla Stazione Appaltante, ai seguenti obblighi:

- a) concedere l'ingresso in cantiere a eventuali altre ditte che eseguano forniture o lavori nel cantiere per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza e previa comunicazione scritta da parte del Direttore dei Lavori;
- b) ricevere in cantiere le forniture e le opere escluse dal presente appalto fornite od eseguite da altre ditte per conto Stazione Appaltante. È tenuto altresì al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a spese esclusive dell'Appaltatore.
- c) concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

Articolo 77 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale (*Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.*)

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.), fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 78 TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*.

E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo siano:

- a) considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 186 del 2006;
- b) sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso Decreto Legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Articolo 79 ONERI ED OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;
- b) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale utilizzato al fine di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- d) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- e) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata, nonché al disposto di cui al D.M. del 14 settembre 2005;
- f) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- g) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- h) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se non si presenta;
- i) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi.

Articolo 80 AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI MATERIALI

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 (Piano Straordinario contro le mafie) la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile, a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare nel cantiere autocarri della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).

Articolo 81 DANNI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale e alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti e agli edifici adiacenti.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento.

Articolo 82 DANNI ALLE STRUTTURE ESISTENTI ADIACENTI AL CANTIERE

Prima di iniziare qualunque lavoro che potrebbe comportare danni agli immobili esistenti adiacenti al cantiere (edifici, strade, infrastrutture ecc.) l'Appaltatore deve provvedere, di sua iniziativa ed a suo carico, ad eseguire una verifica dello stato di consistenza, di stabilità, di manutenzione e di qualunque altro aspetto che potrebbe essere motivo di richiesta di risarcimento danni, nelle strutture esistenti adiacenti (edifici, strade, infrastrutture ecc.). La verifica deve essere effettuata da un tecnico abilitato incaricato dall'Appaltatore in presenza del proprietario o di un rappresentante della struttura adiacente.

Le verifiche sono da documentare con i relativi verbali ed una esauriente documentazione fotografica. I verbali devono essere sottoposti alla firma dei presenti.

La verifica comprende anche gli eventuali oneri per la messa in opera di spie, inclinometri, fessuometri o qualunque altra attrezzatura ritenuta necessaria o utile dal tecnico abilitato incaricato dall'Appaltatore.

Per qualsiasi danno a edifici, strade, infrastrutture, ecc., causato dai lavori l'Appaltatore se ne assume la responsabilità ed è obbligato a eliminare tutti i danni a sue spese e a ristabilire lo stato originario a regola d'arte.

Articolo 83 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori.

Non può quindi diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione Appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

L'Appaltatore risponde personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla Stazione

Appaltante per comportamenti difforni rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso da suoi dipendenti di subappaltatori o fornitori autorizzati.

Articolo 84 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.